



PROVINCIA DI PERUGIA

AREA VIABILITA'

REGOLAMENTO

PER LA GESTIONE E LA TUTELA DELLE STRADE

*Approvato con deliberazione del Consiglio Provinciale n. 128 del 09/12/2003
Modificato con deliberazioni di Consiglio Provinciale n. 87 del 09/12/2004 e n. 42 del 22/04/2010*

CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 Contenuto del Regolamento

Art. 2 Strade ed opere stradali oggetto del Regolamento

Art. 3 Definizioni

CAPO II

DELLE STRADE E DELLE PERTINENZE

SEZIONE PRIMA - LA CLASSIFICAZIONE DELLE STRADE

Art. 4 Classificazione tecnico - funzionale

Art. 5 Classificazione di nuove strade, alienazioni e dismissioni

SEZIONE SECONDA - DEI TRACCIATI STRADALI

Art. 6 Caratteristiche ed elementi della sede stradale

Art. 7 Parti rientranti nel confine stradale

SEZIONE TERZA - DEL DEMANIO E DEL PATRIMONIO STRADALE

Art. 8 Demanio stradale e patrimonio disponibile dell'ente

Art. 9 Pertinenze stradali

CAPO III

LIMITAZIONI E DISTANZE DAI CONFINI STRADALI

SEZIONE PRIMA - DELLE FASCE DI RISPETTO

Art. 10 Fasce di rispetto : generalità

Art. 11 Fasce di rispetto per le costruzioni e le ricostruzioni

Art. 12 Fasce di rispetto per fossi, canali, escavazioni, riporti e livellamenti

Art. 13 Fasce di rispetto per muri di cinta

Art. 14 Fasce di rispetto per alberi e piantagioni

Art. 15 Fasce di rispetto per siepi e recinzioni

CAPO IV

ATTIVITA' TECNICA E DI GESTIONE DELLE STRADE

SEZIONE PRIMA - DELLE COMPETENZE

Art. 16 Finalità generali

Art. 17 Attività dell'Area Viabilità

Art. 18 Attività di progettazione viaria

Art. 19 Attività di manutenzione stradale

Art. 20 Attività di controllo tecnico dell'efficienza delle strade e della segnaletica

Art. 21 Criteri generali per l'organizzazione dell'area

Art. 22 Criterio generale del decentramento

Art. 23 Criterio generale della flessibilità organizzativa

Art. 24 Criterio generale dell'innovazione tecnologica

SEZIONE SECONDA - DELL'USO DELLA STRADA

- Art. 25 Generalità
- Art. 26 Competizioni sportive
- Art. 27 Veicoli e trasporti eccezionali
- Art. 28 Occupazioni del suolo, soprassuolo e sottosuolo stradale
- Art. 29 Occupazioni di urgenza
- Art. 30 Occupazioni abusive
- Art. 31 Autorizzazioni e concessioni per le occupazioni
- Art. 32 Durata delle autorizzazioni e delle concessioni
- Art. 33 Convenzione e accordi
- Art. 34 Modalità di rilascio
- Art. 35 Rinnovo delle autorizzazioni e concessioni
- Art. 36 Subingresso
- Art. 37 Rinuncia
- Art. 38 Revoca
- Art. 39 Decadenza
- Art. 40 Deposito cauzionale
- Art. 41 Pareri e nulla osta
- Art. 42 Validità dei pareri e dei nulla osta
- Art. 43 Inizio del procedimento amministrativo
- Art. 44 Presentazione della domanda ed avvio del procedimento
- Art. 45 Allegati istruttori
- Art. 46 Termine del procedimento
- Art. 47 Istruttoria complessa
- Art. 48 Costituzione del deposito cauzionale e relativo svincolo

SEZIONE TERZA - ASPETTI TECNICI PER ACCESSI, OCCUPAZIONI, FASCE DI RISPETTO

- Art. 49 Condizioni tecniche per l'occupazione stradale
- Art. 50 Condizioni tecniche per le fasce di rispetto
- Art. 51 Esecuzione dei lavori e manutenzione
- Art. 52 Controllo dell'esecuzione delle opere
- Art. 53 Accessi e passi carrabili
- Art. 54 Distanze per aperture accessi su strade extraurbane
- Art. 55 Diniego dell'autorizzazione per gli accessi
- Art. 56 Accessi alle aree di servizio
- Art. 57 Attraversamenti e percorrenze stradali in genere
- Art. 58 Attraversamenti e percorrenze in sotterraneo
- Art. 59 Attraversamenti e percorrenze con strutture sopraelevate
- Art. 60 Muri di sostegno
- Art. 61 Occupazione di scarpata
- Art. 62 Scarico di acque nelle opere idrauliche stradali
- Art. 63 Occupazioni temporanee con ponteggi
- Art. 64 Ripristino dello stato dei luoghi e danni procurati dal concessionario
- Art. 65 Atti vietati

CAPO V

PUBBLICITA' STRADALE

- Art. 66 Generalità

- Art. 67 Definizione dei mezzi pubblicitari
- Art. 68 Dimensioni dei cartelli e degli altri mezzi pubblicitari
- Art. 69 Caratteristiche dei cartelli e dei mezzi pubblicitari non luminosi
- Art. 70 Caratteristiche dei cartelli e dei mezzi pubblicitari luminosi
- Art. 71 Ubicazione lungo le strade e le fasce di pertinenza
- Art. 72 Ubicazione dei mezzi pubblicitari nelle aree di servizio e nelle aree di parcheggio
- Art. 73 Obblighi del titolare dell'autorizzazione
- Art. 74 Targhette di identificazione
- Art. 75 Vigilanza sulla pubblicità stradale
- Art. 76 Mezzi pubblicitari pericolosi

CAPO VI

SEGNALETICA STRADALE

SEZIONE PRIMA - SEGNALETICA STRADALE

- Art. 77 Apposizione e manutenzione della segnaletica stradale
- Art. 78 Apposizione e manutenzione dei segnali turistici di territorio e di indicazione dei servizi utili
- Art. 79 Installazione e messa in opera dei segnali turistici di territorio e di indicazione dei servizi utili
- Art. 80 Cartelli territoriali di pubblico interesse
- Art. 81 Installazione dei cartelli ed altri mezzi pubblicitari relativi alle Strade del Vino

SEZIONE SECONDA - ATTI DI REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE

- Art. 82 Regolamentazione della circolazione stradale
- Art. 83 Regolamentazione della circolazione a carattere temporaneo
- Art. 84 Pubblicità dei provvedimenti di disciplina della circolazione
- Art. 85 Disciplina della circolazione nelle tratte interne ai centri abitati
- Art. 86 Delimitazione dei centri abitati

CAPO VII

NORME FINALI E TRANSITORIE

SEZIONE PRIMA - NORME FINALI

- Art. 87 Risarcimenti danni
- Art. 88 Allegati e loro validità
- Art. 89 Commissione tecnica consultiva

SEZIONE SECONDA - DISPOSIZIONI TRANSITORIE

- Art. 90 Barriere di sicurezza
- Art. 91 Opere e piantagioni nelle fasce di rispetto
- Art. 92 Regolarizzazione ed adeguamento degli accessi ed intersezioni preesistenti
- Art. 93 Disposizioni transitorie sulle competenze dell'area
- Art. 94 Norma transitoria per le autorizzazioni e le concessioni
- Art. 95 Attuazione del regolamento
- Art. 96 Destinazione dei proventi
- Art. 97 Applicazione delle sanzioni pecuniarie
- Art. 98 Norma di rinvio

ALLEGATO A

Registro delle strade

ALLEGATO B

Tipologia della sede stradale

ALLEGATO C

Fasce di rispetto stradale

ALLEGATO D

Organigramma dell' Area viabilità

ALLEGATO E

Termini dei procedimenti amministrativi

ALLEGATO F

Tipologie standard degli accessi

ALLEGATO G

Accessi alle aree di servizio

ALLEGATO H

Parametri tecnici di riferimento per il ripristino degli scavi per percorrenze ed attraversamenti

CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1

(Contenuto del regolamento)

1. Il presente regolamento disciplina la gestione delle strade, gli standards tecnici e funzionali, le modalità e le procedure per l'espletamento delle attività di manutenzione, salvaguardia e conservazione della funzionalità strutturale e di esercizio delle strade, nonché l'attività di controllo tecnico dell'efficienza delle strade e delle relative pertinenze. Disciplina altresì il corretto uso, per scopi diversi dalla circolazione, del demanio stradale e degli altri beni ad esso connessi.
2. Le norme del presente regolamento sono finalizzate inoltre a garantire la fluidità e la sicurezza della circolazione stradale secondo i criteri ed i principi fissati nel codice della strada, nonché a finalità di riqualificazione ed adeguamento della rete stradale richiamati dalla legge regionale 16 dicembre 1997, n. 46.
3. Le norme del presente regolamento si applicano solo alle strade extraurbane salvo quanto espressamente previsto in deroga.

Art. 2

(Strade ed opere stradali oggetto del regolamento)

1. Costituiscono oggetto del presente regolamento:
 - a) le strade appartenenti al demanio provinciale;
 - b) le strade del demanio regionale, trasferite dallo Stato ai sensi dell'art. 101, comma 1, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 di cui all'elenco allegato al D.P.C.M. 21 febbraio 2000 e D.P.C.M. 21 settembre 2001, le cui funzioni di progettazione, costruzione, gestione, manutenzione e vigilanza sono state conferite alla provincia di Perugia a norma dell'art. 74 della legge regionale del 2 marzo 1999, n. 3.
2. Sono altresì oggetto del regolamento:
 - a) le altre aree e gli edifici che costituiscono pertinenze di servizio e di esercizio delle strade di cui al comma 1;
 - b) le opere d'arte e manufatti facenti parte della struttura funzionale del corpo stradale;
 - c) le opere d'arte che garantiscono stabilità e continuità al tracciato stradale a norma dell'art. 30, comma 4, del codice della strada;
 - d) la segnaletica stradale, l'arredo, gli impianti tecnologici, i servizi, le barriere ed i manufatti di delimitazione e protezione della strada;
 - e) le piste ciclabili, i camminamenti e passaggi pedonali realizzati all'interno delle pertinenze stradali.
3. Possono costituire oggetto del presente regolamento anche quei beni che potranno essere disposti come arredo od a servizio funzionale della strada.

Art. 3

(Definizioni)

1. Ai fini del presente regolamento si intende per :
 - a) "Codice della Strada", il decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e successive modificazioni ed integrazioni, di seguito denominato anche c.d.s.;
 - b) "Regolamento C.d.S.", il D.P.R. 16 dicembre 1992, n.495 e successive modificazioni ed integrazioni;
 - c) "norme di riqualificazione" , le norme per la riqualificazione della rete di trasporto e viaria regionale e le procedure per l'attuazione dei relativi interventi di cui alla legge regionale 16 dicembre 1997, n. 46;

- d) "Regolamento viario tipo", il regolamento approvato con delibera della Giunta regionale 23 marzo 1999, n. 389;
- e) "strade di interesse regionale", quelle individuate dalla delibera della Giunta regionale 3 febbraio 1999, n. 94;
- f) "Traversa interna", il tratto di strada, tra quelle di cui all'art. 2, comma 1, corrente all'interno dei centri abitati con popolazione inferiore ai diecimila abitanti;
- g) "strada extraurbana", le strade o tratti di strada esterna ai centri abitati delimitati a norma dell'art. 4 del codice della strada.
- h) "carreggiata stradale", parte della strada destinata allo scorrimento dei veicoli; essa è composta da una o più corsie di marcia ed, in genere, è pavimentata e delimitata da strisce di margine;
- i) "piattaforma stradale", è costituita dalla carreggiata, dalle banchine e dagli elementi marginali che hanno la funzione di raccordo con le scarpate e sui quali vengono ubicati le barriere di sicurezza ed i sostegni della segnaletica e della eventuale illuminazione;
- j) "confine stradale", quello definito dall'art. 3, punto 10, del codice della strada. Quando la delimitazione del confine non sia rilevabile dagli atti di acquisizione o dalle fasce di esproprio del progetto approvato, è individuato come confine stradale:
- 1) l'estremità superiore o inferiore della scarpata che, proiettata sull'asse della carreggiata, risulta di altezza o profondità pari a 5 metri;
 - 2) il margine esterno della fascia di un metro di larghezza misurata dal filo della carreggiata o della banchina, se esistente, nel caso di piattaforma a livello del piano di campagna;
 - 3) in deroga alle ipotesi di cui al punto 1) e 2) quando una maggiore ampiezza risulta funzionale alla strada od alla sua stabilità.
- y) "limite della carreggiata", è costituito dal limite esterno della striscia di margine della carreggiata; in mancanza di quest'ultimo è costituito dalla linea di termine della pavimentazione;
- k) "registro delle strade", l'elenco delle strade di cui all'art. 2, comma 1, con relativa classificazione, redatto ai sensi e per gli effetti della direttiva ministeriale approvata con D.M. 1° giugno 2001, recante "Modalità di istituzione ed aggiornamento del catasto stradale ai sensi dell'art. 13, comma 6, del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285";
- l) "Norme funzionali e geometriche": quelle contenute nel D.M. del 5/11/2001 recante "Norme Funzionali e Geometriche per la Costruzione delle Strade";
- m) "Regolamento Generale delle Entrate" : regolamento approvato dal Consiglio provinciale in attuazione delle disposizioni previste nel D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446;
- n) "Concessione": provvedimento amministrativo con cui la Provincia costituisce in capo ad un soggetto un diritto precedentemente non esistente, su istanza del medesimo, relativamente all'uso della strada secondo le norme del presente regolamento;
- o) "Autorizzazione" : provvedimento amministrativo con il quale la Provincia rimuove un limite legale all'esercizio di un diritto soggettivo già riconosciuto dall'ordinamento generale o locale;
- p) "Nulla osta ": atto con cui la Provincia dichiara che non vi sono ragioni ostative di tipo tecnico od amministrativo all'adozione di un provvedimento della Provincia o di altro ente;
- q) "Parere": atto con il quale viene rappresentato un giudizio, una valutazione o un apprezzamento su un fatto, situazione od oggetto afferenti un procedimento amministrativo interno od esterno alla Provincia.
2. Sono ricomprese a tutti gli effetti nel presente regolamento le altre definizioni contenute nell'art. 3 del C.d.S.
3. Costituisce proprietà stradale della provincia la superficie della strada e delle sue pertinenze entro i confini stradali.

CAPO II DELLE STRADE E DELLE PERTINENZE

Sezione Prima *(La classificazione delle strade)*

Art. 4

(Classificazione tecnico funzionale)

1. Le strade di cui all'art. 2 comma 1, sono classificate secondo le rispettive caratteristiche tecniche e funzionali nei seguenti tipi:
 - a) strade extraurbane secondarie;
 - b) strade extraurbane locali.
2. Con deliberazione della giunta provinciale la classificazione delle strade esistenti è effettuata a norma della direttiva prevista dall'art. 13, comma 4, del codice della strada.
3. Nelle more di quanto previsto al comma 4, dell'art. 13 del codice della strada, la classificazione delle strade del demanio provinciale di cui al precedente comma 1, è quella riportata nell'allegato A. Tale classificazione recepisce quelle urbanistico-territoriali stabilite dalla delibera della giunta regionale 3 febbraio 1999, n. 94 e dalla delibera della giunta provinciale 5 maggio 1999, n. 293.
4. Le strade del demanio regionale, salvo diversa determinazione della Regione, sono classificate come strade extraurbane secondarie.
5. La rete stradale provinciale costituisce il collegamento tra il capoluogo di provincia ed i capoluoghi dei singoli comuni o tra più capoluoghi di comune ovvero tra la rete nazionale e regionale ed i capoluoghi di comune se ciò particolarmente rilevante per ragioni di carattere industriale, commerciale, agricolo, turistico.
6. La rete stradale provinciale, in riferimento all'uso ed all'importanza del collegamento svolto, è inoltre classificata, con D.C.P. n. 71 del 18 settembre 2001, in viabilità primaria e secondaria. Tale classificazione rappresenta utile riferimento per la scelta delle priorità degli interventi in rapporto alla disponibilità delle risorse finanziarie disponibili.
7. Le traverse interne sono disciplinate ad ogni effetto dal presente regolamento a norma delle disposizioni previste dal codice della strada e dal regolamento al C.d.S.
8. Alla classificazione e declassificazione tecnico-funzionale delle strade provinciali di cui al presente regolamento si provvede a norma del codice della strada e del relativo regolamento.
9. Il registro delle strade di cui all'art. 2, comma 1, è costituito dall'allegato A), che ad ogni effetto è denominato "Registro delle Strade".

Art. 5

(Classificazione di nuove strade, alienazioni e dismissioni)

1. Alla classificazione tecnico-funzionale delle strade di nuova costruzione o di quelle oggetto di ristrutturazione si provvede a norma del codice della strada e del relativo regolamento, nonché in base alle seguenti ulteriori disposizioni:
 - a) **strade di nuova costruzione**: con determinazione del dirigente dell'Area viabilità, a seguito di collaudo e di relativa apertura alla circolazione e previo parere di conformità del progetto alle prescrizioni delle norme di riqualificazione, del regolamento viario tipo e delle norme funzionali e geometriche, da parte del progettista e del direttore dei lavori;
 - b) **strade ristrutturate**: nel caso in cui le opere eseguite costituiscono cambiamento delle caratteristiche tecnico-funzionali, con le modalità di cui al punto a);
 - c) **strade acquisite o trasferite da ente pubblico o soggetto privato**: si procede a nuova classificazione con determina del dirigente dell'area viabilità, previo atto di proprietà o di acquisizione, a condizione che ne sia certificata la conformità alle norme funzionali e geometriche, alle norme di riqualificazione ed al Regolamento viario tipo.

d) **strade alienate o cedute ad altro titolo**: si procede alla cessione a titolo oneroso o gratuito, previa delibera del competente organo della provincia, con determinazione del dirigente dell'area viabilità che dispone la consegna del bene al soggetto acquirente e la conseguente rettifica del registro delle strade;

e) **strade dismesse**: la dismissione consiste nella cessazione della destinazione della strada alla circolazione stradale. Previa richiesta del dirigente dell'Area viabilità, il Dirigente del servizio patrimonio, economato e provveditorato, ne dispone con propria determinazione l'iscrizione tra i beni patrimoniali dell'ente.

2. Tutte le strade previste dal presente articolo, con la relativa classificazione, sono iscritte o cancellate dal registro delle strade provinciali, con determinazione del dirigente dell'Area viabilità.

Sezione Seconda **(Dei tracciati stradali)**

Art. 6

(Caratteristiche ed elementi della sede stradale)

1. La sezione minima della sede stradale provinciale è lo spazio interposto tra i confini stradali, come definiti all'art. 3, comma 1, lettera h).

2. Gli elementi costituenti la sezione del corpo stradale, sono definiti come segue:

a) sede stradale a livello di campagna:

1) *Carreggiata* – parte della strada destinata allo scorrimento dei veicoli delimitata dalla pavimentazione o, dove presente, dalla segnaletica orizzontale di margine;

2) *Banchina* – parte compresa tra il margine della carreggiata e quello del successivo elemento contiguo;

3) *Ciglio stradale o arginello* – parte inerbita o non, che raccorda la banchina all'elemento marginale contiguo, la cui larghezza, se non definita, si considera, non inferiore a cm 50;

4) *Cunetta* – manufatto naturale o artificiale destinato allo smaltimento delle acque meteoriche o di drenaggio, di norma a margine della proprietà laterale.

b) Sede stradale in rilevato:

1) *Carreggiata* – parte della strada destinata allo scorrimento dei veicoli delimitata dalla pavimentazione o, dove presente, dalla segnaletica orizzontale di margine;

2) *Banchina* – parte compresa tra il margine della carreggiata e quello del successivo elemento contiguo;

3) *Ciglio stradale o arginello* – parte inerbita o non, che raccorda la banchina all'elemento marginale contiguo, la cui larghezza, se non definita, si considera, non inferiore a cm 50;

4) *Scarpata* – parte inclinata del rilevato stradale che parte dal ciglio stradale o arginello e termina al piede della stessa o al bordo del fosso di guardia;

5) *Piede della scarpata* – parte del terreno immediatamente sottostante la scarpata, in riporto sul terreno naturale, di larghezza non inferiore a 50 cm se non diversamente definita o non limitata dal fosso di guardia;

6) *Fosso di guardia* – manufatto naturale o artificiale di norma adiacente al piede della scarpata e destinata allo smaltimento delle acque meteoriche o di drenaggio.

c) Sede stradale in trincea:

1) *Carreggiata* – parte della strada destinata allo scorrimento dei veicoli delimitata dalla pavimentazione o, dove presente, dalla segnaletica orizzontale di margine;

2) *Banchina* – parte compresa tra il margine della carreggiata e quello del successivo elemento contiguo;

3) *Ciglio stradale o arginello* – parte inerbita o non, che raccorda la banchina all'elemento marginale contiguo, la cui larghezza, se non definita, si considera, non inferiore a cm 50;

4) *Cunetta* – manufatto naturale o artificiale destinato allo smaltimento delle acque meteoriche o di drenaggio, di norma a margine della proprietà laterale.

5) *Scarpata o muro* – parte inclinata naturale o artificiale che inizia dal limite della cunetta e termina al ciglio della ripa;

6) *Ripa* – parte del terreno immediatamente soprastante la scarpata o muro, di larghezza non a 50 cm, se non diversamente definita o non limitata dal fosso di guardia;

7) *Fosso di guardia* – manufatto naturale o artificiale, posto a difesa della sottostante scarpata o muro per il deflusso delle acque meteoriche o di drenaggio.

d) Sede stradale a mezza costa:

1) Sede stradale costituita da elementi appartenenti alla tipologia **b)** e **c)**.

3. Costituisce tipologia particolare della sede stradale quella realizzata da elementi appartenenti alla tipologia **a)** e **b)** o **a)** e **c)**.

4. Le tipologie della sede stradale previste ai commi 2 e 3 sono riportate all'allegato B) e costituiscono parte integrante del presente regolamento.

Art.7

(Parti rientranti nel confine stradale)

1. Rientrano in ogni caso nei confini stradali i golfi di sosta o di fermata, le piazzole, con o senza manufatti di servizio o di deposito e le aree di parcheggio poste fuori dalla carreggiata ad essa direttamente collegate.

2. Nei tratti di strada interna ai centri abitati e nei tratti di strada fuori dei centri abitati fiancheggiati da fabbricati, il confine è delimitato dai muri, dalle recinzioni, dai manufatti o arredi fissi, salvo diversa indicazione risultante dagli atti di acquisizione o di esproprio.

Sezione Terza

(Del demanio e del patrimonio stradale)

Art. 8

(Demanio stradale e patrimonio disponibile dell'ente)

1. La sede stradale come definita dall'art. 6 costituisce il demanio stradale dell'ente ai sensi dell'art. 824 del codice civile.

2. Le altre aree non rientranti in quelle di cui al comma 1, contigue alla sede stradale, già iscritte al patrimonio dell'ente o comunque ritenute parte dello stesso patrimonio, sono classificate come proprietà disponibile.

3. Nel caso di variazione del percorso di una strada con conseguente mantenimento in esercizio di tronchi stradali o parti di strada residui, ritenuti utilizzabili comunque ai fini della circolazione stradale, questi ultimi possono essere mantenuti nel demanio stradale dell'ente ovvero ceduti ad altro ente o a soggetto di interesse pubblico. Possono essere anche ceduti a terzi.

4. I tronchi stradali o le parti di strada di cui al comma 3, ritenuti non più utilizzabili ai fini della circolazione stradale possono essere mantenuti o ceduti per destinazioni diverse.

5. Nei casi previsti ai commi 3 e 4, è disposta la dismissione dal demanio provinciale con provvedimento del dirigente dell'area. In tal caso la superficie è considerata patrimonio disponibile.

Art. 9

(Pertinenze stradali)

1. Le pertinenze stradali, come definite dall'art. 24, comma 1 e 2, del codice della strada sono di norma demaniali. Possono far parte del patrimonio disponibile o essere di proprietà privata se realizzati con finalità pertinenziali.

2. Sono demaniali quelle rientranti nei confini della strada. Sono invece patrimoniali quelle che insistono su aree limitrofe alla strada come previsto dall'art. 8, comma 2, comunque fuori dai confini.

3. Sono private le pertinenze di servizio realizzate in base a concessione, su area privata direttamente e funzionalmente collegata alla strada. Sono tali le pertinenze di cui all'art. 24, comma 5, del codice della strada.

CAPO III **LIMITAZIONI E DISTANZE DAI CONFINI STRADALI**

Sezione Prima *(Delle fasce di rispetto)*

Art. 10 *(Fasce di rispetto. Generalità)*

1. Ai fini del presente regolamento è definita fascia di rispetto la parte di area esterna al confine stradale, sulla quale insistono vincoli per la realizzazione di costruzioni, recinzioni, piantagioni, depositi e simili.
2. Senza preventiva autorizzazione o concessione, è vietato eseguire opere o depositi ed aprire cantieri stradali, anche temporanei, sulle strade e loro pertinenze, nonché all'interno della fascia di rispetto prevista per le costruzioni per ogni tipologia di strada e sulle aree di visibilità.
3. La fascia di rispetto lungo il lato interno di curve di raggio inferiore o uguale a m. 250 è delimitata dalla corda congiungente i punti di tangenza, ovvero dalla linea tracciata alla distanza prescritta dal confine stradale per singolo intervento di cui agli articoli da 11 a 15, in base al tipo di strada, ove tale linea dovesse risultare esterna alla predetta corda.
4. In corrispondenza delle intersezioni stradali a raso, alla distanza di rispetto prescritta dal confine stradale per singolo intervento di cui agli articoli da 11 a 15, si deve aggiungere l'area di visibilità determinata dal triangolo avente due lati sugli allineamenti delimitanti le fasce di rispetto, la cui lunghezza misurata a partire dal punto di intersezione degli allineamenti stessi sia pari al doppio delle distanze di rispetto stabilite ed il terzo lato costituito dal segmento congiungente i punti estremi.
5. In corrispondenza ed all'interno delle intersezioni a livello sfalsato, è vietata la costruzione di ogni tipo di manufatti in elevazione e le fasce di rispetto da associare alle rampe esterne devono essere quelle relative alla categoria di strada di minore importanza tra quelle che si intersecano.
6. Nel caso che ricorrano motivi di pubblico interesse, asseverati con specifico provvedimento dirigenziale, possono essere stabilite deroghe alle norme previste dal presente regolamento, eccetto per quelle previste dall'art.11.
7. Le fasce di rispetto come previste ai commi precedenti, sono rappresentate nelle tavole di cui all'allegato C).

Art. 11 *(Fasce di rispetto per le costruzioni e le ricostruzioni)*

1. Ove i fondi contigui alla sede stradale risultino esterni a zone edificabili o trasformabili in edificabili da strumenti urbanistici, l'ampiezza della fascia di rispetto è di trenta metri per le strade di tipo C e venti metri per le strade di tipo F in:
 - a) tratti di strada in rettilineo od in curva di raggio superiore a metri 250;
 - b) all'esterno di curve avente raggio inferiore a metri 250;
 - c) tratti in rettilineo, antecedenti l'innesto delle rampe di svincolo.
2. All'interno di zone edificabili o trasformabili previste da strumento urbanistico generale suscettibile di attuazione diretta, senza preventiva approvazione di piani urbanistici attuativi, l'ampiezza della fascia di rispetto è di 10m. per le strade di tipo C; non è stabilita alcuna fascia di rispetto per le strade di tipo F salvo quella prevista dalla normativa vigente.
3. Nelle fasce di rispetto delle strade è vietato realizzare nuove costruzioni, ricostruzioni a seguito di demolizione integrale, ampliamenti sul fronte strada di costruzioni preesistenti.

4. Possono essere consentite ricostruzioni parziali. Nel caso di ricostruzioni parziali cielo-terra il limite della demolizione non deve essere superiore al 70 per cento del volume dell'edificio preesistente.
5. Le sopraelevazioni di un edificio esistente con almeno un piano completamente fuori terra e gli ampliamenti non prospicienti il fronte strada, possono essere consentiti purché non interferiscano con la visuale ai fini della sicurezza stradale.
6. Sono consentiti contenuti ampliamenti dell'edificio esistente, fino al limite del fronte strada del medesimo, per opere imposte da norme di legge, allorché non ne sia possibile la realizzazione in altra posizione.
7. Possono essere consentiti contenuti ampliamenti mediante collegamento di due edifici preesistenti a condizione che il fronte della nuova opera rimanga comunque arretrato rispetto al fronte dell'edificio più avanzato, sempre che allineato al fronte dell'edificio meno avanzato. In tal caso la nuova opera deve essere funzionale agli altri edifici e non costituire volume urbanistico.
8. Le opere consistenti in sporti, aggetti, balconi, scale e tettoie, che non richiedono appoggi al suolo, possono essere realizzate su edifici preesistenti limitatamente alla parte non prospiciente la strada e fino al limite del fronte strada. Quest'ultimo limite può essere superato se dette opere non incidono sulle condizioni di sicurezza della circolazione.
9. Ai fini del presente articolo per fronte strada si intende il prospetto dell'edificio comunque prospiciente al strada ancorché le parti della strada sono poste a diversa distanza.
10. Per le sopraelevazioni, gli ampliamenti non prospicienti il fronte strada, le ricostruzioni parziali e gli altri interventi consentite a norma del presente articolo nelle fasce di rispetto, l'interessato deve rinunciare alla pretesa del maggior valore dell'immobile in caso di esproprio per pubblica utilità per miglioria della strada, mediante atto pubblico trascritto.

Art. 12

(Fasce di rispetto per fossi, canali, escavazioni, riporti e livellamenti)

1. Lungo le strade extraurbane, classificate di tipo C ed F, è vietata l'apertura di fossi o canali ovvero effettuare escavazioni che comportino movimenti di terra, a distanza inferiore a tre metri dal confine stradale.
2. Nel caso di apertura di fossi o canali ovvero escavazioni che comportino movimenti di terreno di profondità superiore a tre metri la distanza dal confine stradale non può essere inferiore alla profondità dello scavo rispetto al piano di campagna.
3. La distanza dal confine stradale è in ogni caso misurata dall'apertura dello scavo rispetto al piano di campagna.
4. Ai soli fini della sicurezza della circolazione, ove il fosso, il canale o l'escavazione abbia profondità superiore a 2 metri e sia realizzato entro metri 10 dal limite della carreggiata, è fatto obbligo all'interessato di installare, a margine della piattaforma stradale, apposita barriera di sicurezza con caratteristiche, dimensioni e modalità di installazione stabilite dall'Area Viabilità. Tale obbligo può essere derogato per opera temporanea non superiore a 60 giorni e, in tal caso, possono essere prescritti altri dispositivi di protezione.
5. Sono consentiti, nei terreni adiacenti alla sede stradale, lavori di sbancamento, riporto e livellamento del terreno, previa autorizzazione. L'autorizzazione è rilasciata a condizione che l'intervento non costituisca limitazione per la circolazione e per la sicurezza stradale, nonché siano garantite le condizioni per il regolare deflusso delle acque.

Art. 13

(Fasce di rispetto per muri di cinta)

1. Nei tratti di strada extraurbana, classificati di tipo C ed F è vietato costruire o ricostruire muri di cinta di qualsiasi natura e consistenza a distanza inferiore di tre metri dal confine stradale.

2. Per le strade di tipo F, all'interno di zone edificabili o trasformabili previste da strumento urbanistico generale, suscettibile di attuazione diretta, ovvero all'interno di zone soggette a strumenti urbanistici attuativi, le distanze sono quelle previste dalla normativa urbanistica vigente.

Art. 14

(Fasce di rispetto per alberi e piantagioni)

1. La distanza dal confine stradale, fuori dai centri abitati, da rispettare per impiantare alberi lateralmente alla strada, non può essere inferiore alla massima altezza raggiungibile per ciascuna tipo di essenza a completamento del ciclo vegetativo e comunque non inferiore a 6 metri.
2. Nei tratti di strada in rettilineo od in curva di raggio superiore a 250 metri, qualsiasi piantagione di specie legnosa, anche a carattere stagionale, che a completamento del ciclo vegetativo non superi in altezza un metro, può essere coltivata a distanza non inferiore ad un metro dal confine stradale.
3. Nei tratti di strada in rettilineo od in curva di raggio superiore a 250 metri qualsiasi piantagione di specie legnosa, anche di carattere stagionale, che a completamento del ciclo vegetativo, non superi l'altezza di 3 metri, può essere coltivata a distanza non inferiore a tre metri dal confine stesso.
4. Nei tratti di strada in rettilineo od in curva di raggio superiore a 250 metri qualsiasi piantagione non di specie legnosa, anche di carattere stagionale, che a completamento del ciclo vegetativo, non superi l'altezza di 3 metri, può essere coltivata a distanza non inferiore ad un metro dal confine stesso.
5. Le disposizioni di cui all'articolo 10, comma 2, 3, 4 e 5, si applicano anche alle piantagioni o alle singole essenze arboree di qualunque altezza, salvo quanto previsto al successivo comma 6.
6. Nei tratti di strada con curvatura di raggio inferiore a 250 metri, la fascia di rispetto delle piantagioni di cui ai commi 2, 3 e 4, a partire dai punti di tangenza, è pari al triplo della distanza di rispetto in rettilineo.
7. Ove per la conformazione dei luoghi al fine della sicurezza della circolazione, tali distanze non siano ritenute sufficienti, saranno prescritte distanze di rispetto superiori a quelle previste dal presente articolo.

Art. 15

(Fasce di rispetto per siepi e recinzioni)

1. Le siepi e le recinzioni non possono essere poste in opera lungo le strade extraurbane a distanza inferiore ad un metro dal confine. Se l'altezza della siepe o della recinzione è superiore ad un metro dal piano di appoggio, la distanza non può essere inferiore a tre metri.
2. Ai fini di cui al comma 1 si intende per recinzione il manufatto costituito da siepi morte in legno, reti metalliche, fili spinati e materiali similari sostenute da paletti infissi direttamente nel terreno o in cordoli emergenti dal suolo. Qualora il cordolo emerga dal suolo oltre 30 cm, la recinzione viene sempre considerata di altezza superiore ad un metro.
3. Tutte le recinzioni come sopra consentite, dovranno nell'ambito della loro realizzazione, contenere opere idonee a conservare il regolare deflusso delle acque superficiali.

Art. 16

(Finalità generali)

1. E' compito della provincia assicurare, per mezzo della struttura tecnico operativa dell'area viabilità, la fruizione della rete viaria a tutti gli utenti, in condizioni di sicurezza e fluidità della circolazione.

2. Per perseguire le finalità di cui al comma 1 è costituita una apposita struttura denominata “Area viabilità” il cui attuale organigramma, modificabile ai sensi del comma seguente è riportato nell’allegato D al presente regolamento.
3. L’organizzazione e le competenze della struttura sono stabilite con delibera di giunta provinciale nell’ambito dei criteri generali dettati dal Consiglio Provinciale e da quelli indicati nelle norme seguenti del presente capo.
4. Ai sensi e per gli effetti dell’art.107 del testo unico del 18 agosto 2000, n. 267, in materia di viabilità restano ferme le attribuzioni dei dirigenti per quanto ivi previsto. Resta salva la facoltà del dirigente di attribuire o delegare funzioni o compiti ad altri funzionari della struttura per motivi di funzionalità ed efficienza, secondo quanto stabilito dal regolamento sull’ordinamento di uffici e servizi.

Art.17

(Attività dell’area viabilità)

1. L’Area viabilità svolge le attività di progettazione e manutenzione viaria, di guardania stradale e di gestione delle attività amministrative e tecniche relative alla viabilità.

Art. 18

(Attività di progettazione viaria)

1. L’attività di progettazione comprende:
 - 1) la progettazione, ai sensi della legge 11 febbraio 1994 n 109 e successive modificazioni, degli interventi inseriti nel piano triennale degli investimenti dell’area e/o previsti a seguito di finanziamenti straordinari;
 - 2) il coordinamento, nelle varie fasi progettuali, di tutte le figure tecniche specialistiche di supporto alla progettazione sia interne che esterne all’ente;
 - 3) la predisposizione di tutti gli elaborati tecnico-amministrativi necessari per l’espletamento delle gare di appalto degli interventi progettati;
 - 4) la direzione e/o contabilità dei lavori;
 - 5) i rapporti con gli enti locali territorialmente interessati dagli interventi in fase di progettazione.

Art.19

(Attività di manutenzione stradale)

1. L’attività di manutenzione consiste nel conservare costantemente l’efficienza di tutte le parti strutturali e di arredo dell’intera proprietà stradale, riferita all’intera proprietà dell’ente. Tale attività si sviluppa in via ordinaria attraverso gli interventi di minuta manutenzione eseguiti di norma in economia ed in via straordinaria sulla base di programmi tecnico-operativi ed economici dell’ente.
2. La manutenzione ordinaria consiste in particolare:
 - a) risanamento di abrasioni e saturazione di buche sulle pavimentazione stradale;
 - b) ricostruzione di modeste porzioni di pavimentazione stradale;
 - c) pulizia e risagomatura delle cunette ed espurgazione dei chiavicotti o tombini;
 - d) spianamento e sagomatura delle banchine;
 - e) riattivazione delle bocchette di scolo delle acque superficiali laterali alla carreggiata;
 - f) manutenzione della segnaletica verticale e sostituzione di quella deteriorata, danneggiata o scaduta;
 - g) messa in opera di nuova segnaletica verticale;
 - h) ripasso o realizzazione di nuova segnaletica orizzontale;
 - i) pulizia della piattaforma e delle pertinenze;
 - j) taglio dell’erba entro i confini della strada;
 - k) mantenimento delle piantagioni e siepi nell’ambito dei confini stradali.
 - l) pulizia delle opere d’arte, dei manufatti e dei ponti;

- m) ripassi periodici di verniciatura dei manufatti in ferro che costituiscono opere protettive, di sostegno alla segnaletica, di balaustre, di barriere paramassi, di impianti di arredo funzionale o di altre strutture analoghe;
 - n) parziale riparazione o sostituzione di manufatti in ferro;
 - o) modesti consolidamenti di opere d'arte in muratura, in calcestruzzo od in c.a.;
 - p) risanamento di modesti smottamenti delle scarpate stradali;
 - q) consolidamenti della fondazione stradale di modesta entità;
 - r) formazione di drenaggi superficiali per risanamento del sottofondo e della fondazione;
 - s) verifica del funzionamento degli impianti e dei servizi connessi alla circolazione ed alla stessa attività manutentiva;
 - t) segnalazione agli uffici di vigilanza delle anomalie ed ammaloramenti rilevati sui tratti di strada oggetto dell'attività giornaliera di intervento;
 - u) sgombrò neve e trattamento antigelo.
3. Con le attività di manutenzione ordinaria, come individuate al comma 2, è curata contestualmente la messa in opera della segnaletica stradale di cantiere secondo le prescrizioni tecniche in materia e nei casi previsti dall'art. 30, comma 7, del regolamento di esecuzione del c.d.s.
 4. Durante l'attività di lavoro su strada devono essere adottati gli accorgimenti ed utilizzati i dispositivi individuali di protezione per la sicurezza dell'attività lavorativa e per rendere visibile, sia di giorno che di notte, la persona esposta al traffico dei veicoli.
 5. Il controllo sul rispetto delle norme di cui al comma 4, nonché di tutte le altre norme di sicurezza individuate nei piani dell'ente, è affidato al responsabile dell'ufficio comprensoriale di competenza che a tal fine ricopre anche il ruolo di dirigente e preposto previsto dalla legge n. 626/96.
 6. Costituiscono, in via eccezionale, opere di manutenzione anche gli interventi eseguiti su area o su manufatti esterni ai confini stradali, se giudicati necessari per garantire la sicurezza e la fluidità della circolazione.

Art.20

(Attività di controllo tecnico dell'efficienza delle strade e della segnaletica)

1. L'Area Viabilità assicura, la guardiania intesa come controllo dell'efficienza delle strade e della relativa segnaletica, evidenziando eventuali pericoli mediante l'installazione dei necessari e prescritti segnali.
2. Nel compiere le suddette attività le squadre addette, se possibile, eliminano direttamente il pericolo coi mezzi al momento disponibili, nel caso di insufficienza di tali mezzi comunicano sollecitamente al responsabile dell'Ufficio o ad altro personale appositamente delegato la necessità dell'intervento e l'urgenza dello stesso.
3. Restano salvi e impregiudicati i compiti di polizia stradale di cui all'art. 11 del c.d.s., spettanti espressamente ai corpi e ai servizi di polizia ai sensi dell'art. 12, comma 1, lett. d-bis), dello stesso codice.

Art. 21

(Criteri generali per l'organizzazione dell'area)

1. Nello svolgimento delle precipe attività l'area viabilità è organizzata sulla base dei criteri del decentramento, della flessibilità e dell'innovazione tecnologica.

Art.22

(Criterio generale del decentramento)

1. Per lo svolgimento delle sue competenze e funzioni l'area viabilità è organizzata in forma decentrata con uffici comprensoriali dislocati nei principali centri del territorio provinciale per una ottimale gestione in particolare delle attività operative di manutenzione e guardiania stradale.

2. Gli uffici decentrati svolgono le attività di “sportello” per le prime informazioni ed erogazione di servizi alla cittadinanza, secondo le modalità e i criteri stabiliti dagli appositi atti e regolamenti adottati dall’ente.
3. Gli uffici periferici si avvalgono della collaborazione costante e continua degli uffici tecnici ed amministrativi centrali del capoluogo.
- 4.

Art. 23

(Criterio generale della flessibilità organizzativa)

1. La struttura deve essere in grado di perseguire gli obiettivi e gestire le attività di competenza in modo duttile e flessibile.
2. L’area è strutturata in modo tale da rendere possibile una reale cooperazione e integrazione tra gli uffici, che debbono operare nella loro attività quotidiana nella logica della gestione per progetti ed obiettivi anziché in quella per adempimenti formali.

Art. 24

(Criterio generale dell’innovazione tecnologica)

1. Nell’organizzazione dell’area deve essere privilegiato l’impiego di nuove tecnologie informatiche e di comunicazione allo scopo di perseguire gli obiettivi della maggiore efficienza delle attività, della trasparenza e rapidità dei flussi procedurali, della maggiore interattività tra la struttura ed i suoi utenti esterni.

Sezione seconda

(Dell’uso della strada)

Art. 25

(Generalità)

1. Oltre alla circolazione stradale ed alla installazione dell’arredo funzionale, le strade possono essere utilizzate di norma per:
 - a) competizioni sportive autorizzate ai sensi dell’art. 9 del c.d.s.;
 - b) veicoli e trasporti eccezionali a norma dell’art. 10 del c.d.s.;
 - c) l’occupazione del suolo sottosuolo e soprassuolo a tempo determinato;
 - d) l’installazione o messa in opera di servizi di interesse pubblico;
 - e) l’apertura di accessi e diramazioni;
 - f) la messa in opera o installazione di segnaletica di indicazione turistica, di territorio e di servizi utili per l’utente richiesti da enti o soggetti privati;
 - g) aree di servizio.
2. L’uso delle strade, diverso dalla circolazione, anche al di fuori dei casi di cui al comma 1, è sempre soggetto ad autorizzazione o concessione rilasciata a norma del codice della strada, del regolamento di esecuzione e del presente regolamento. In tutti i casi è dovuta la tassa di occupazione o il canone di concessione nella misura prevista.
3. Sono soggette a autorizzazione in particolare le seguenti attività:
 - a) l’apertura di accessi, diramazioni, innesti e passi carrabili di cui all’art. 22 c.d. s.;
 - b) la collocazione di cartelli ed altri mezzi pubblicitari di cui all’art. 23 del c.d.s.;
 - c) la installazione della segnaletica richiesta da soggetti pubblici o privati nei casi previsti dal regolamento.
 - d) l’occupazione temporanea di suolo, sottosuolo o soprassuolo stradale, la cui durata è fino ad un anno salvo proroga.
 - e) l’occupazione per lavori e depositi.
 - f) la realizzazione di recinzioni e muri di cinta e di piantumazioni di qualsiasi tipo
4. Sono soggette a concessione in particolare le seguenti attività:

- a) l'utilizzo di aree stradali per la realizzazione delle pertinenze di servizio come definite dall'art. 24 del c.d.s.;
- b) gli attraversamenti, le percorrenze e l'uso della sede stradale ai sensi dell'art. 25 del c.d.s.;
- c) le occupazioni permanenti, di durata superiore ad un anno e fino a ventinove, di suolo, sottosuolo o soprassuolo stradale per impianti, installazioni, manufatti etc.

Art.26

(Competizioni sportive)

1. L'autorizzazione per l'effettuazione di gare con veicoli a motore sulle strade di cui all'art. 2, è rilasciata dal dirigente nel rispetto delle norme di cui all'art. 9 del codice della strada.
2. Per le gare e competizioni previste dall'art. 9 del codice della strada di competenza di altri enti, il nulla osta è rilasciato dal funzionario competente, sentito il dirigente dell'area.
3. Le autorizzazioni per competizioni sportive sulle strade di cui all'art. 2, delegate o trasferite dalla regione alla provincia, sono rilasciate dal dirigente dell'area viabilità o suo delegato.
4. Il collaudo del percorso di gara e delle attrezzature relative, previsto dal comma 4 dell'art. 9 del codice della strada, è effettuato da un funzionario tecnico appositamente delegato dal Dirigente dell'Area ed eventualmente assistito da altro funzionario. In tale caso è convocata apposita conferenza di servizio a cui devono partecipare i rappresentanti dei ministeri e degli altri organismi previsti dalla citata norma del codice della strada.

Art. 27

(Veicoli e trasporti eccezionali)

1. Le autorizzazioni per la circolazione di veicoli e trasporti eccezionali sulle strade di cui all'art. 2, sono rilasciate, nel rispetto dell'art. 10 del codice della strada e delle altre norme previste nel relativo regolamento di esecuzione dal dirigente.
2. Con deliberazione della giunta provinciale sono approvate le disposizioni per il rilascio delle autorizzazioni per la circolazione dei veicoli e dei trasporti eccezionali.
3. Con determinazione del direttore dell'area è pubblicato ed approvato l'elenco delle strade di cui all'art. 2, percorribili dai veicoli e trasporti eccezionali

Art. 28

(Occupazioni del suolo, soprassuolo e sottosuolo stradale)

1. Ai fini delle presenti norme, per occupazione si intende l'utilizzo del suolo, del sottosuolo e soprassuolo stradale mediante impianti, installazioni, allestimenti, depositi, opere e manufatti che poggiano o comunque insistono entro i confini stradali. Per le occupazioni, l'utente è tenuto a pagare alla Provincia un corrispettivo denominato "canone".
Salvo i casi espressamente stabiliti da leggi statali e regionali, o da altri regolamenti della provincia, nessuno può occupare spazi ed aree pubbliche senza aver ottenuto la relativa concessione o autorizzazione.
2. Sono temporanee le occupazioni di durata inferiore ad un anno; per comprovate ed urgenti necessità tali occupazioni sono rinnovabili fino a 3 anni. Le occupazioni per lavori e depositi sono in ogni caso considerate temporanee. Esse sono sempre soggette ad autorizzazione nella quale sono indicate le prescrizioni ed i vincoli nonché al pagamento del canone di occupazione.
3. Sono permanenti le occupazioni fino a 29 anni. Esse sono soggette a concessione ed alla determinazione del relativo canone.
4. Sulle strade di tipo C (strade extraurbane secondarie) è vietata ogni tipo di occupazione della sede stradale, ivi comprese sagre, fiere e mercati, con veicoli attrezzati, baracche, stands, tende e simili.

5. Sulle strade tipo F (strada locale), l'occupazione della carreggiata può essere autorizzata a condizione che venga predisposto un itinerario alternativo per il traffico ovvero, nelle zone di rilevanza storico-ambientale, a condizione che essa non determini intralcio alla circolazione.

6. Sulle strade fuori dei centri abitati l'occupazione con chioschi, edicole, pensiline, piattaforme attrezzate, tavoli, sedie o altre simili installazioni, è consentita solo a carattere temporaneo nel rispetto delle norme di cui all'art. 29 del regolamento c.d.s. e sempre che sia assicurata la scorrevolezza del traffico, la visibilità e la sicurezza stradale.

7. All'interno dei centri abitati, le occupazioni di marciapiedi con chioschi, edicole od altre installazioni, possono essere consentite fino ad un massimo della metà della loro larghezza, purché in adiacenza ai fabbricati e sempre che rimanga libera, sul lato della carreggiata, una fascia per il transito dei pedoni di larghezza non inferiore a 2 metri. Le occupazioni non possono comunque ricadere all'interno dei triangoli di visibilità delle intersezioni, di cui all'art.

18, comma 2 del c.d.s. Nelle zone di rilevanza storico-ambientale, ovvero quando sussistano particolari caratteristiche geometriche della strada, è ammessa l'occupazione dei marciapiedi a condizione che sia garantita una zona adeguata per la circolazione dei pedoni e delle persone con limitata o impedita capacità motoria.

Art. 29

(Occupazioni d'urgenza)

1. Le occupazioni di urgenza possono essere consentite in caso di emergenza o pericolo per la circolazione o comunque quando ricorrono situazioni di tutela della pubblica incolumità. In tal caso deve essere data tempestiva comunicazione all'area viabilità a cura del soggetto interessato o dell'autorità che l'abbia disposta. La comunicazione è valida anche se fatta per via informatica.
2. L'ufficio competente per territorio, adotta i provvedimenti necessari per la disciplina della circolazione stradale e tutte le altre prescrizioni necessarie per il mantenimento dell'occupazione stessa. Se l'occupazione si protrae oltre le quarantotto ore, ovvero le settantadue ore se coincidenti con giorno festivo, l'interessato è tenuto a munirsi dell'autorizzazione o concessione necessaria ai sensi dell'art. 28 del C.d.S.
3. La comunicazione prevista al comma 1 può essere effettuata anche tramite la polizia municipale competente per territorio o altro organo di polizia ai quali dovranno essere forniti tutti gli elementi soggettivi e oggettivi necessari per il riferimento del fatto alla provincia.
4. All'atto dell'occupazione d'urgenza prevista al comma 1, l'interessato o l'autorità intervenuta sono tenuti ad adottare tutti gli accorgimenti necessari per la salvaguardia della pubblica incolumità ed in particolare per la sicurezza della circolazione stradale. Nel caso di cessazione dello stato di urgenza o di emergenza, l'interessato ovvero l'autorità che ha disposto l'occupazione, anche a mezzo soggetti terzi, è tenuto a ripristinare lo stato dei luoghi nelle condizioni preesistenti.
5. Il soggetto interessato all'occupazione è sempre tenuto a comunicare all'area viabilità il nome del responsabile dei lavori o del cantiere e gli altri dati utili al loro reperimento

Art. 30

(Occupazioni abusive)

1. Sono considerate abusive le occupazioni prive di autorizzazione o di concessione. Sono altresì ritenute tali le occupazioni mantenute a seguito di autorizzazione o concessione revocata, sospesa, decaduta o scaduta di validità ovvero non rinnovata. Sono anche abusive quelle per le quali è stata comunicata la rinuncia all'occupazione e non sia stata attuata ai sensi del successivo art. 37.
2. Salvo che trattasi di occupazione disposta dalla pubblica autorità, le occupazioni di urgenza previste all'art. 29 per le quali non è stata presentata la comunicazione, sono considerate abusive, salvo provvedimento in sanatoria rilasciato ad istanza dell'interessato entro il quinto giorno dalla

data d'inizio dell'occupazione. In tal caso è facoltà dell'ente di accertare e valutare le condizioni dell'urgenza.

Art. 31

(Autorizzazioni e concessioni per le occupazioni)

1. Le autorizzazioni e le concessioni sono rilasciate dal dirigente dell'area o suo delegato, ad istanza dell'interessato.
2. L'autorizzazione o la concessione è rilasciata alla persona fisica o giuridica che l'ha richiesta; per quest'ultima è indicato il legale rappresentante. Nel caso di istanza avanzata da associazione non riconosciuta prevista dall'art. 36 del codice civile, la domanda è sottoscritta dalla persona a cui è conferita la presidenza o la direzione.
3. La concessione od autorizzazione deve contenere, la denominazione della strada interessata, la corrispondente progressiva chilometrica e la località, la superficie dell'area da occupare, la durata, le prescrizioni tecniche e le condizioni di validità, la tassa di occupazione o il canone concessorio se previsto, il deposito cauzionale, nonché la data entro cui devono essere terminati le opere o i lavori oggetto dell'autorizzazione o concessione. I lavori dovranno comunque essere ultimati entro un anno dal rilascio della concessione o della autorizzazione, salvo proroga concessa una sola volta per un ulteriore periodo di un anno su motivata richiesta del titolare e di invariate condizioni ella concessione o autorizzazione originaria.
4. Il titolare è tenuto a custodire l'atto di autorizzazione o concessione ed a esibirlo ad ogni richiesta degli organi preposti al controllo
5. La concessione ad eseguire lavori di costruzione o manutenzione di manufatti di attraversamento o di occupazione permanente di suolo pubblico, è rilasciata, per i servizi di cui all'art. 28 del c.d.s., previa stipula di apposita convenzione con il concessionario. Possono essere rilasciate concessioni, previa stipula di convenzioni, anche nel caso in cui dette opere o opere diverse, eseguite da altri soggetti, rivestano, a giudizio della provincia, particolare rilevanza ai fini della strada e della viabilità.
6. Nel caso di occupazioni per l'esecuzione di lavori od opere conseguenti all'allaccio delle utenze per i servizi di fognatura, acqua, gas, energia elettrica e telefono, la concessione o l'autorizzazione è rilasciata all'ente o soggetto titolare del servizio.
7. L'autorizzazione temporanea per gli allacci alle utenze indicate nel comma 5 può essere rilasciata anche all'utente interessato; in tal caso il soggetto titolare del servizio verifica la regolarità dell'allaccio e dell'utenza alla rete interessata.
8. Le autorizzazione e le concessioni se non regolarmente attivate entro la data stabilita dall'atto stesso si intendono ad ogni effetto decadute di validità per rinuncia.
9. Le concessioni ed autorizzazioni si intendono in ogni caso accordate senza pregiudizio dei diritti di terzi, con l'obbligo da parte del concessionario di riparare tutti i danni derivanti dalle opere e dai depositi accordati, con facoltà della provincia di revocare o modificare per giusti motivi quanto concesso ed autorizzato oppure di imporre nuove condizioni.
10. Durante i lavori di costruzione o di manutenzione dovrà recarsi il minimo disturbo al transito.
11. Il titolare di concessione o di autorizzazione deve in qualunque tempo ed a sue spese, su richiesta dell'area viabilità apportare alle sue opere le modificazioni che si rendessero necessarie in dipendenza dei lavori eseguiti nel pubblico interesse, salva diversa valutazione dell'area stessa su motivata istanza dell'interessato.
12. L'esecuzione delle opere o dei lavori oggetto della concessione od autorizzazione deve avvenire nel pieno rispetto delle norme fissate nel disciplinare di concessione.
13. La manutenzione delle opere eseguite nel corpo stradale e sue pertinenze, formanti oggetto della concessione o dell'autorizzazione, è sempre a carico del concessionario, il quale sarà tenuto ad eseguire le opere dandone idoneo preavviso alla provincia e seguendo le istruzioni e le direttive che la medesima eventualmente impartirà.

14. L'inottemperanza a tali prescrizioni può comportare la revoca della concessione o dell'autorizzazione salvo sempre il risarcimento dei danni causati alle strade provinciali e loro pertinenze e l'eventuale esperimento della procedura prevista dall'art. 69 del regolamento di esecuzione del codice della strada.
15. Le opere di attraversamento, di percorrenza longitudinale e di occupazione possono essere utilizzate solo dopo l'esito positivo del collaudo che è limitato alla verifica della rispondenza tra le prescrizioni dell'atto di concessione e la realizzazione effettiva dell'opera. Il collaudo è effettuato, con apposito verbale, dal responsabile del procedimento, entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione di ultimazione dei lavori, effettuata dal concessionario e corredata dal certificato di regolare esecuzione dei lavori stradali, dalla dichiarazione della loro conformità a quanto concesso e dal certificato di collaudo dell'impianto installato.
16. Delle autorizzazioni e concessioni può essere rilasciato duplicato in caso di smarrimento, distruzione o furto.
17. Con determinazione del dirigente di area sono predisposti ed approvati i moduli per la domanda per l'autorizzazione o concessione.

Art. 32

(Durata delle autorizzazioni e delle concessioni)

1. Nell'autorizzazione e nella concessione è stabilita la durata.
2. Possono essere rilasciate autorizzazioni per durata superiore ai tre anni ed inferiori a sei senza necessità di rinnovo quando la natura della occupazione non richiede controlli o verifiche sulle condizioni dello stato del suolo. In tal caso il pagamento del canone costituisce titolo al mantenimento dell'occupazione.
3. Salvo le eccezioni previste dalla legge, le concessioni di occupazione hanno la durata massima di 29 anni, sono rinnovabili alla scadenza su richiesta del concessionario e possono essere revocate in qualsiasi momento dalla provincia, per sopravvenuti motivi di pubblico interesse o di tutela della sicurezza stradale senza dover corrispondere indennità alcuna a titolo di rimborso spese o danni.
4. La durata dell'occupazione del suolo, soprassuolo e sottosuolo per l'impianto dei servizi pubblici, è determinata in base alla durata fissata, per i servizi stessi, dalle leggi e dagli atti di concessione che li riguardano.
5. Salvo le eccezioni previste dalla legge, le autorizzazioni per l'occupazione con installazione di mezzi pubblicitari, hanno la durata massima di 3 anni, sono rinnovabili alla scadenza su richiesta dell'interessato e possono essere revocate in qualsiasi momento dalla provincia, per sopravvenuti motivi di pubblico interesse o di tutela della sicurezza stradale senza dover corrispondere indennità alcuna a titolo di rimborso spese o danni.

Art.33

(Convenzione e Accordi)

1. La convenzione è l'atto mediante il quale la provincia conviene con altri enti pubblici o soggetti che gestiscono un pubblico servizio forme di gestione, realizzazione e modalità di uso della strada e delle pertinenze per usi diversi dalla circolazione stradale. La stipula ed esecuzione di essa spetta alla direzione dell'area. Nei confronti di soggetti privati, sia persone fisiche che giuridiche, in luogo della convenzione è sottoscritto un accordo.
2. Lo schema di convenzione è predisposto dall'Area viabilità. Prima della stipula lo schema è sottoposto all'approvazione della Giunta provinciale. L'accordo è approvato con determinazione dirigenziale sulla base di apposita relazione del responsabile dell'ufficio competente cui spetta altresì l'esecuzione del medesimo.
3. Qualora, ai fini della stipula della convenzione, sia necessario acquisire pareri, intese o nulla osta, il dirigente dell'Area convoca apposita conferenza di servizio. Il verbale della conferenza è atto del procedimento ed è parte integrante e sostanziale della convenzione.

4. Nella convenzione sono stabiliti i criteri, i rapporti, gli oneri, i tempi di esecuzione e tutti gli altri elementi necessari per individuarne l'oggetto l'utilità del medesimo.
5. Nella convenzione sono stabiliti:
 - a) le date di inizio e di fine lavori e di ingombro della carreggiata;
 - b) i periodi di limitazione o deviazione del traffico stradale;
 - c) le modalità di esecuzione delle opere e le norme tecniche da osservarsi;
 - d) i controlli, le ispezioni ed il collaudo riservato al concedente;
 - e) il deposito cauzionale a fronte di eventuali inadempienze del concessionario sia nei confronti della Provincia che di terzi;
6. Con gli enti concessionari di servizi di cui all'art. 28, comma 1, del c.d.s., sono stipulate convenzioni generali per la regolamentazione degli attraversamenti e per l'uso e l'occupazione delle sedi stradali. Le convenzioni tengono luogo ad ogni effetto di legge, per gli attraversamenti e le occupazioni delle sedi stradali realizzati in conformità delle loro previsioni, delle singole convenzioni di cui al comma 5 del presente articolo. Le convenzioni generali conterranno disposizioni in ordine:
 - a) alla modalità di esecuzione delle opere ed alle norme tecniche da osservarsi
 - b) ai controlli ed ispezioni ed al collaudo riservato al concedente;
 - c) ai depositi cauzionali per fronteggiare eventuali inadempienze dei concessionari sia nei confronti dell'ente proprietario che di terzi danneggiati;
 - d) alle modalità di pagamento delle somme dovute per l'uso o l'occupazione delle sedi stradali e per le spese d'istruttoria.

Art.34

(Modalità di rilascio)

1. Il concessionario è tenuto a sottoscrivere per accettazione e ricezione copia dell'atto concessorio od autorizzatorio e del relativo disciplinare che ne costituisce parte integrale e sostanziale. Nel disciplinare sono stabiliti i limiti, le condizioni, i tempi, gli oneri ed i rapporti tra concessionario e proprietario della strada. In caso di rifiuto o volontario ritardo, l'effetto della concessione rimane sospeso fino alla dovuta sottoscrizione.
2. Per giustificati motivi e su richiesta formale dell'interessato, copia conforme della concessione od autorizzazione potrà essere trasmessa al richiedente a mezzo di raccomandata postale con ricevuta di ritorno oppure a mezzo di messo notificatore ai sensi delle norme vigenti in materia di notifiche. In tale caso le condizioni fissate per il rilascio della concessione od autorizzazione si intendono accettate integralmente nel caso non vengano presentate rimostranze od opposizioni in forma scritta nei trenta giorni successivi alla ricevuta del provvedimento. Nel caso di opposizioni o rimostranze, se non viene raggiunto un accordo nel rispetto del presente regolamento e delle norme di legge in vigore, il provvedimento si intende rilasciato alle condizioni già fissate facendo salva la facoltà di rinuncia da parte del richiedente.
3. Le concessioni ed autorizzazioni sono registrate in apposito registro tenuto presso la direzione dell'area, con l'indicazione degli elementi essenziali di essa. Le spese della concessione sono a carico del concessionario.

Art.35

(Rinnovo delle autorizzazioni e concessioni)

1. Le autorizzazioni e le concessioni possono essere rinnovate a giudizio del competente ufficio, salvo i casi in cui siano mutate le condizioni rispetto alla data del rilascio.
2. Il rinnovo deve essere richiesto dall'interessato almeno tre mesi prima della data di scadenza ovvero sei mesi se la concessione ha durata superiore ai sei anni. La domanda di rinnovo, indica i motivi della richiesta con contestuale dichiarazione della permanenza delle condizioni iniziali. Alla domanda dovrà essere allegata copia della concessione o autorizzazione da rinnovare.

Nel caso di mancato espresso rigetto della domanda di rinnovo, da comunicarsi all'interessato entro il termine di scadenza dell'autorizzazione o concessione, il titolo si intende automaticamente rinnovato per un termine pari a quello iniziale, salvi successivi provvedimenti adottati dal competente ufficio e sempre che siano immutate le condizioni ambientali esistenti al momento del rilascio del provvedimento originario.

3. Nel caso di mancata richiesta di rinnovo l'autorizzazione o concessione si intende ad ogni effetto cessata con conseguente onere al ripristino dello stato dei luoghi.
4. Se l'interessato ha presentato domanda di rinnovo, l'ufficio comunica l'accoglimento non oltre trenta giorni successivi alla data di scadenza, qualora siano state previste dall'ufficio variazioni delle condizioni contenute nell'autorizzazione o concessione originaria. Nel caso di variazioni delle condizioni, l'ufficio le notifica all'interessato; copia di esse sono annesse all'originale conservato dall'ufficio.
5. Copia della domanda di cui al comma 2, unitamente all'autorizzazione o concessione originaria, alle ulteriori condizioni prescritte a norma del comma 5 ed all'attestato di avvenuto pagamento del canone, costituisce titolo di rinnovo.

Art.36

(Subingresso)

1. Alle autorizzazioni ed alle concessioni è ammesso il subentro della titolarità per atto tra vivi o per cause di morte.
2. La dichiarazione di subentro, corredata dalla prova dell'eseguito pagamento della somma relativa alle spese di istruttoria, deve essere presentata dal soggetto subentrante non oltre 180 giorni dalla data in cui si è verificata la variazione soggettiva e deve essere congiunta nel caso di subentro tra vivi della titolarità. Il termine suddetto può essere prorogato per ulteriori 180 giorni quando a giudizio dell'area vi siano legittime ragioni che giustificano o impediscano il subingresso. In tal caso è consentita la intestazione provvisoria dell'autorizzazione o concessione.
3. In caso di subentro per effetto di una scrittura privata regolarmente registrata, la dichiarazione deve essere sottoscritta anche dal dante causa.
4. Copia della dichiarazione, unitamente all'autorizzazione o concessione originaria, costituisce volturazione del titolo decorsi novanta giorni dalla data di deposito o di ricezione all'ufficio competente .

Art.37

(Rinuncia)

1. E' consentito rinunciare, prima della scadenza, alla autorizzazione o concessione. L'atto di rinuncia deve essere presentato al competente ufficio che ha rilasciato il provvedimento.
2. Nelle dichiarazioni di rinuncia deve essere indicata la data entro cui viene ripristinato lo stato dei luoghi che, in tutti i casi, deve avvenire non oltre il primo giorno del secondo mese successivo alla data di comunicazione della rinuncia.
3. In caso di rinuncia la decorrenza ai fini tributari o fiscali decorre dal primo giorno dell'anno successivo alla avvenuta cessazione e ripristino dei luoghi.
4. Costituisce tacita rinuncia alla autorizzazione o concessione il mancato ritiro dell'atto. In tal caso l'atto si intende decaduto decorsi novanta giorni dal ricevimento dell'avviso di ritiro spedito dall'ufficio a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno o mediante notifica a mezzo di dipendente dell'area.
5. In caso di rinuncia non è dovuta la restituzione del tributo o del canone già versato.
6. Costituisce altresì rinuncia alla concessione, il mancato rispetto delle prescrizioni contenute nell'autorizzazione, nella concessione o nella convenzione di cui all'art. 33.

Art.38

(Revoca)

1. L'autorizzazione e la concessione sono revocabili a giudizio dell'ente quando ricorrono motivi di sicurezza della circolazione stradale, ovvero per motivi di pubblico interesse. La revoca ha

efficacia decorsi sessanta giorni dalla notifica dell'atto di revoca, salvo casi di urgenza; in tal caso il termine può essere ridotto.

2. Nell'atto di revoca devono essere indicati i termini e le modalità per il ripristino dello stato dei luoghi.

3. Il provvedimento di revoca per pubblico interesse dà diritto al rimborso del canone pagato anticipatamente. Per effetto della revoca non è dovuto da parte dell'ente nessun altro indennizzo.

Art.39

(Decadenza)

1. L'autorizzazione e la concessione decadono nei seguenti casi:

a) per il mancato pagamento del canone o dei tributi previsti;

b) per l'uso diverso da quello indicato nell'atto;

c) per violazioni reiterate ai sensi dell'art.8 bis della legge 24 novembre 1981, n.689.

Art.40

(Deposito cauzionale)

1. A garanzia della conservazione del demanio stradale, prima del rilascio dell'atto di concessione o di autorizzazione, un deposito cauzionale determinato nella misura stabilita dalla Giunta provinciale secondo i parametri di tipologia della strada, parte della strada o della pertinenza interessata, quantità della superficie, entità e natura dell'opera. La cauzione è costituita con bonifico bancario o mediante fidejussione bancaria od assicurativa.

2. Il deposito cauzionale è dovuto sia in caso di concessione che di autorizzazione. Nel caso che vengano richiesti ed ottenuti, per lo stesso oggetto, sia una autorizzazione che una concessione può essere richiesta distinta cauzione.

3. Il deposito cauzionale non è dovuto da Stato, Regioni, Province, Comuni, Comunità Montane e loro consorzi per i lavori depositi o altri interventi sulla strada eseguiti dagli stessi in economia.

Art. 41

(Pareri e nulla osta)

1. Il parere è l'atto consultivo che viene rilasciato dall'Area viabilità, sulla compatibilità di attività, atti o provvedimenti che non investono direttamente la sede stradale ma che presuppongono possibili interferenze con la tutela della strada e la fluidità e la sicurezza della circolazione.

Hanno carattere facoltativo per atti ed attività lecite e per le istruttorie sui provvedimenti esterni ed interni per materie diverse dalla tutela stradale.

2. Il parere è obbligatorio quando è previsto da norma di legge o di regolamento ed è rilasciato prima dell'adempimento di atti o attività riguardanti la materia di cui al presente regolamento. Il mancato rilascio del parere obbligatorio nei termini previsti costituisce silenzio - assenso.

3. Il nulla osta è atto obbligatorio che in via preventiva determina la fattibilità di atti consentiti nell'ambito dei confini stradali e nelle fasce di rispetto. Può essere rilasciato anche in via preliminare.

4. Il parere previsto ai sensi dell'art. 7, comma 3, del c.d.s. deve essere espresso entro trenta giorni dalla data di ricevimento della richiesta; trascorso tale termine il parere si intende favorevole.

5. Il nulla osta previsto dall'art. 9, comma 2, e dall'art. 26, comma 3, del c.d.s. trascorsi quarantacinque giorni dalla richiesta si intende negativo. Nei tratti di strada interni ai centri abitati con popolazione inferiore ai 10.000 abitanti, il nulla osta attiene agli aspetti inerenti la struttura della strada e quelli inerenti la proprietà.

Art.42

(Validità dei pareri e dei nulla osta)

1. Il parere e il nulla osta hanno validità per la durata dell'atto definitivo per il quale è stato rilasciato.

2. Nel caso in cui l'atto definitivo non viene emanato entro dodici mesi dalla data del parere o del nulla osta questi ultimi si intendono decaduti e vanno rinnovati.
3. Il rinnovo è rilasciato previa nuova istanza. La istruttoria relativa può essere ritenuta valida se non vi siano state modifiche alle condizioni preesistenti.

Art.43

(Inizio del procedimento amministrativo)

1. La domanda per ottenere una autorizzazione o una concessione potrà essere consegnata anche agli uffici periferici dell'area competenti per territorio che ne cureranno la protocollazione.
2. Nella domanda, l'interessato deve indicare i dati personali o quelli del soggetto che rappresenta, nonché il codice fiscale e l'oggetto relativo alla domanda stessa. Devono essere inoltre indicati tutti quegli elementi idonei ad indicare l'oggetto, il luogo, le situazioni o quant'altro utile per rendere facile e corretto l'esame dell'istanza. Alla domanda possono essere allegati atti o documenti anche su supporto informatico, utili alla definizione del provvedimento richiesto. L'amministrazione ha facoltà di chiedere integrazioni di atti e documenti che ritiene necessari per il perfezionamento dell'istruttoria o per la definitiva cognizione della questione amministrativa da trattare.
3. L'istruttoria è affidata dal dirigente competente, ad un funzionario che assume la posizione di "responsabile del procedimento" che si intende, salvo diversa indicazione, il responsabile dell'ufficio a cui è assegnata la pratica.
4. La domanda dovrà contenere le dichiarazioni e attestazioni necessarie. Per quanto non previsto nel presente articolo ai fini della documentazione, dichiarazione o attestazione si applicano le norme del D.P.R. 28 dicembre 2000, n.445, nonché le vigenti disposizioni regolamentari in materia adottate dall'ente.
5. Qualora, in sede istruttoria, emerga la necessità di ottenere chiarimenti o di acquisire elementi integrativi di giudizio, ovvero di procedere all'accertamento di natura tecnica, il responsabile del procedimento ne dà immediata comunicazione ai soggetti interessati, nonché ove opportuno all'amministrazione che ha trasmesso la documentazione da integrare. In tal caso, il termine per la conclusione del procedimento è interrotto, per una sola volta e per un periodo non superiore a trenta giorni, dalla data della comunicazione, fermo restando quanto previsto dai regolamenti in materia adottati dall'ente.

Art.44

(Presentazione della domanda ed avvio del procedimento)

1. In seguito alla presentazione della pratica ed alla sua protocollazione al richiedente verrà inviata comunicazione di avvio di procedimento contenente il numero del protocollo assegnato, il nominativo del Responsabile del Procedimento e il recapito dell'ufficio presso cui prendere visione degli atti o avere informazione sulla pratica nel rispetto delle norme delle disposizioni normative e regolamentari in materia.
2. Il responsabile del procedimento dovrà richiedere le spese di istruttoria ove previsto nella misura stabilita con deliberazione di giunta provinciale.
3. Le spese di istruttoria non sono dovute da Stato, Regioni, Province, Comuni, Comunità Montane e loro Consorzi a condizioni di reciprocità.

Art.45

(Allegati istruttori)

1. Le domande previste dall'art. 43 devono essere corredate da allegati tecnici necessari per l'esame e la valutazione dell'atto richiesto. Quelle dirette ad ottenere autorizzazioni o concessioni di occupazioni stradali, opere, depositi, cantieri stradali, accessi, diramazioni, impianti pubblicitari, attraversamenti e percorrenze che interessano la sede stradale, aree di servizio, di rifornimento, di assistenza all'utenza, commerciale, di somministrazione alimenti e

bevande, aree di sosta e parcheggi, devono essere integrate dal nominativo del progettista e del direttore dei lavori nonché dai necessari elaborati tecnici.

2. Di norma gli allegati consistono in:

- a) mappe catastali o altre mappe riprodotte in un rapporto non superiore a 1:5000, con la localizzazione dell'intervento;
- b) rilievo dello stato attuale dei luoghi oggetto della domanda, con specifica documentazione fotografica;
- c) monografia di dettaglio con l'indicazione precisa della distanza degli estremi o dell'asse dell'occupazione dall'ettometrica stradale più prossima;
- d) elaborato progettuale plano-altimetrico, di prospetto e di sezione, corredato anche di bozzetti, fotografie e rilievi con altri strumenti di riproduzione o con sistema informatico;
- e) coordinate per la georeferenziazione degli eventi.

3. Se la domanda è volta a ottenere la concessione di superficie di suolo stradale, per opere o costruzioni soggette alla disciplina urbanistica edilizia, l'interessato deve dichiarare la destinazione o l'uso della costruzione o dell'opera.

Art.46

(Termine del procedimento)

1. I termini per la conclusione del procedimento, nell'ambito delle vigenti disposizioni normative e regolamentari, sono stabiliti con apposito atto dirigenziale pubblicato sul portale dell'ente.

Art. 47

(Istruttoria complessa)

1. In caso di istruttoria che richieda una disamina tecnica od amministrativa di particolare complessità, il responsabile del procedimento può avvalersi di specifica consulenza interna od esterna all'amministrazione. In tal caso l'eventuale protrazione del termine di conclusione del procedimento deve essere comunicata per iscritto all'interessato.

2. Nel termine previsto per ogni singolo procedimento devono essere acquisiti i pareri o nulla osta necessari. La ritardata acquisizione di tali atti, conseguente a giustificate esigenze d'ufficio, può determinare la proroga del termine per un periodo non superiore ad un quarto. In tal caso deve essere informato il soggetto interessato. I pareri non obbligatori, possono essere chiesti entro il termine previsto per quel procedimento e non danno luogo a proroga degli stessi. Il parere facoltativo può essere acquisito direttamente dal responsabile del procedimento e deve risultare agli atti con relazione. Per questioni di particolare rilevanza tecnico-amministrativa o che comunque coinvolgano interessi superiori della pubblica amministrazione, a giudizio del dirigente d'area, può essere convocata apposita conferenza di servizi per acquisire pareri o nulla osta ritenuti necessari o utili.

Art.48

(Costituzione del deposito cauzionale e relativo svincolo)

1. Il responsabile del procedimento provvede a comunicare al soggetto che ha presentato l'istanza l'importo del deposito cauzionale previsto dall'art. 40. L'avvenuto versamento del deposito cauzionale deve essere comunicato al responsabile del procedimento. Se tale comunicazione perviene oltre dieci giorni dalla richiesta, il termine ultimo del procedimento si intende prorogato per lo stesso periodo di ritardato deposito.

2. Nel caso di lavori od opere che riguardano la struttura della strada o sue pertinenze, per lo svincolo del deposito cauzionale, l'interessato dovrà presentare apposita richiesta al termine di lavori. Il deposito cauzionale sarà svincolato non prima di ventiquattro mesi dalla data del collaudo previsto dall'art. 31, comma 15, del presente regolamento.

3. Nel caso in cui il deposito cauzionale è stato effettuato per opere, depositi o lavori, lo svincolo è determinato dal responsabile del procedimento, previa verifica del regolare ripristino ed esecuzione di tutte le condizioni o prescrizioni stabilite dall'autorizzazione o dalla concessione.

Se si tratta di occupazione, lo svincolo è determinato successivamente al ripristino dell'area ed al completo sgombero di essa. Tali circostanze devono essere attestate dal responsabile del procedimento.

4. L'interessato può chiedere lo svincolo del deposito cauzionale al termine della validità dell'autorizzazione o alla scadenza della concessione. A tal fine si intende per termine o scadenza anche la rinuncia anticipata comunicata con lettera raccomandata all'Area viabilità.

Sezione terza

Aspetti tecnici per accessi, occupazioni, fasce di rispetto

Art.49

(Condizioni tecniche per l'occupazione stradale)

1. L'autorizzazione e la concessione per l'occupazione di suolo stradale, comunque intesa nei limiti del confine stradale definito dall'art. 3, comma 1, devono contenere le condizioni tecniche e le prescrizioni necessarie ai fini della sicurezza stradale e per la corretta utilizzabilità dell'area.

2. Le costruzioni, i materiali e quant'altro costituisce oggetto dell'occupazione, devono essere di norma appoggiati su suolo senza pregiudizio per l'area o la struttura stradale. Se per effettuare l'occupazione è necessario manomettere la strada o le sue opere, servizi ed attrezzature ad essa appartenenti, l'autorizzazione potrà essere rilasciata a particolari condizioni che di volta in volta verranno stabilite in ragione di quanto deve essere realizzato. In tal caso sono a carico del soggetto autorizzato o del concessionario gli oneri tecnici ed economici richiesti per il mantenimento, il ripristino o reintegro delle preesistenti condizioni.

3. In ogni caso in cui sono poste in essere attività rientranti nelle ipotesi di cui al comma 2, il responsabile del procedimento può far riserva della direzione dei lavori, anche dando incarico a tal fine ad apposito funzionario dell'ente o professionista esterno. Le spese necessarie sono a carico del soggetto interessato. E' facoltà dell'area impartire particolari prescrizioni tecniche a cui deve attenersi l'interessato a propria cura e spesa.

4. Qualora per dar luogo all'autorizzazione o concessione risultino necessarie opere o lavori di consolidamento, miglioramento od adeguamento della struttura stradale destinata all'esercizio o godimento dell'occupazione, il responsabile del procedimento, previa direttiva del direttore dell'Area viabilità può consentire tali realizzazioni ed imporle a cura e spesa dell'interessato.

5. Resta salva la facoltà del responsabile del procedimento di valutare, caso per caso, l'occupazione di suolo necessaria per la posa in opera di cassonetti per rifiuti solidi urbani, armadi o cassette per impianti tecnologici, cabine telefoniche, pensiline salvagenti od altre strutture similari e di stabilire le prescrizioni tecniche a cui devono attenersi i soggetti interessati in ordine al luogo dell'installazione, alla durata ed alle condizioni della strada e delle sue pertinenze.

Art.50

(Condizioni tecniche per le fasce di rispetto)

1. Nelle fasce di rispetto è consentita, previa autorizzazione, la realizzazione di opere relative a linee o impianti di pubblico servizio o di pubblica utilità. La realizzazione di opere a carattere provvisorio con strutture precarie rimovibili, ovvero con cantieri, ponteggi per costruzioni, depositi materiali comunque tali da non costituire intralcio o pericolo per la circolazione stradale, sono consentite previa valutazione tecnica dell'area e consenso del terzo proprietario.

2. Le occupazioni diverse da quelle di cui al comma 1 possono essere consentite solo con strutture di altezza non superiore a tre metri dal piano stradale o dal terreno. Possono essere altresì autorizzati dispositivi antirumore di qualsiasi altezza, da parte di privati, anche in deroga alla distanza prevista per le fasce di rispetto.

3. Previo parere tecnico del responsabile del procedimento e con specifico atto dirigenziale, possono essere altresì consentiti, in deroga a quanto previsto nei commi 1 e 2, altri tipi di occupazione per comprovati motivi di interesse pubblico o finalizzati alla tutela di diritti di terzi.
4. Ai fini di cui al comma 1 si intendono precarie le realizzazioni che complessivamente, tra costruzione e utilizzazione, hanno durata massima di tre anni. Il termine non è rinnovabile ma può essere consentita proroga di durata non superiore a sei mesi.

Art. 51

(Esecuzione dei lavori e manutenzione)

1. Durante l'esecuzione dei lavori, il personale dell'Area viabilità della provincia, avrà sempre libero accesso al cantiere, sia per controllare che vengano osservate tutte le condizioni della concessione, sia per fornire disposizioni e prescrizioni all'atto dell'esecuzione dei lavori.
2. Il cantiere dovrà essere dotato di un adeguato segnalamento nel rispetto delle prescrizioni di cui all'art. 31 del regolamento di esecuzione del codice della strada nonché del decreto del ministero delle infrastrutture e dei trasporti del 10 luglio 2002 "Disciplinare tecnico relativo agli schemi segnaletici, differenziato per categoria di strada, da adottare per il segnalamento temporaneo".
3. Le opere da eseguirsi non devono recare danno al piano viabile e sue pertinenze, né aggravio all'ente proprietario al fine della manutenzione stradale ordinaria e straordinaria.
4. La manutenzione delle opere eseguite sul corpo stradale e sue pertinenze è sempre a carico dell'utente per l'intera durata della concessione o autorizzazione e sarà cura del personale addetto alla guardiania verificare che vi si provveda correttamente.
5. L'inosservanza delle prescrizioni contenute nell'autorizzazione o concessione o l'insufficiente manutenzione delle opere, comporta la revoca della stessa, oltre alla sanzione accessoria del ripristino dei luoghi secondo le norme del capo I, sezione II del titolo VI del codice della strada. La provincia è comunque sollevata da ogni responsabilità civile e penale per danni che dovessero derivarne ai terzi durante l'esecuzione dei lavori e per mancata osservanza delle prescrizioni impartite al fine della manutenzione.
6. Il personale incaricato dell'area viabilità può, in qualsiasi momento, prescrivere al concessionario ulteriori interventi al fine di evitare pericoli per la circolazione o danni al corpo stradale e sue pertinenze.
7. In caso di inadempimento, i lavori sono eseguiti d'ufficio e le spese occorrenti sono addebitate al concessionario e rimosse nei termini e con le modalità prevista dall'art. 68 del D.P.R. 43/88, o trattenendo la cauzione di cui all'art. 40.

Art. 52

(Controllo esecuzione opere)

1. I provvedimenti di autorizzazione o concessione, sono messi a disposizione per la consultazione della polizia provinciale per il controllo e l'accertamento di eventuali inadempienze.

Art.53

(Accessi e passi carrabili)

1. Gli accessi devono essere localizzati dove l'orografia dei luoghi e l'andamento della strada consentono la più ampia visibilità della zona di svincolo e possibilmente nei tratti di strada in rettilineo e realizzati in modo da consentire una agevole e sicura manovra di immissione o di uscita dalla sede stradale, senza che tale manovra comporti la sosta del veicolo sulla carreggiata.
2. Gli accessi per l'immissione di veicoli da strade od aree private sulla strada, sono definiti e delimitati dai seguenti elementi:
 - a) **fronte di accesso**, a filo della carreggiata o del margine della pavimentazione bitumata, costituisce l'ampiezza utile alle traiettorie di entrata ed uscita dei veicoli rispetto agli assi

delle corsie della strada. L'ampiezza del fronte per gli accessi privati non canalizzati, non può essere maggiore di metri tredici ad eccezione dei doppi accessi per gli impianti per le aree di servizio;

b) vano di accesso, è l'apertura del passaggio al netto della larghezza dei raccordi circolari;

c) area dell'accesso, costituita dalla superficie trapezoidale entro cui è inscritta la manovra di entrata e di uscita dei veicoli, la cui base maggiore è rappresentata dal fronte di accesso, la base minore dal vano di accesso e l'altezza dalla distanza tra le basi.

3. La tipologia standard del passo di accesso è quella riportata nell'allegato F). Prescrizioni tecniche aggiuntive o particolari nonché limitazioni ulteriori potranno essere imposte in sede di rilascio della concessione od autorizzazione qualora l'orografia dei luoghi, l'andamento planimetrico della strada o le caratteristiche del traffico che la interessano, lo rendano necessario od opportuno per la tutela della sicurezza e della fluidità della circolazione.
4. Gli accessi e le diramazioni devono essere costruiti con materiali di adeguate caratteristiche e sempre mantenuti in modo da evitare apporto di materie di qualsiasi natura e lo scolo delle acque sulla sede stradale. A tal fine devono essere realizzate tutte le opere idrauliche ritenute necessarie dallo specifico studio idraulico allegato alla domanda di concessione/autorizzazione. Gli accessi devono essere pavimentati per una profondità non inferiore a sei metri ovvero a dodici metri nel caso di accessi utilizzati, anche saltuariamente, da veicoli con massa a pieno carico superiore a 7,5 tonnellate e, comunque, almeno fino al cancello dell'accesso a partire dal margine della carreggiata della strada da cui si diramano. La pavimentazione potrà essere realizzata in conglomerato bituminoso, in conglomerato cementizio od in lastricato con elementi lapidei. Qualora le caratteristiche geometriche dell'accesso siano tali da garantire condizioni di sicurezza tanto da escludere la possibilità di riversamento di materiali e/o acqua sulla carreggiata, potrà essere consentita la pavimentazione in materiale arido stabilizzato.
5. Gli accessi carrabili di aree o di edifici per la sosta, aventi capacità non superiore a 15 posti auto devono avere una larghezza minima di 3,50 metri; quelli aventi capacità uguale o superiore a 16 posti auto devono avere una larghezza minima di 5,00 metri, tale da consentire l'incrocio dei veicoli. Nel caso di accessi di aree o di edifici per la sosta aventi notevole capienza, superiore a 300 posti auto, dovrà di norma essere realizzata sulla strada un'intersezione a livelli sfalsati o a raso canalizzata con corsie di accelerazione e decelerazione nonché corsie di accumulo. In questo ultimo caso è necessario prevedere l'illuminazione dell'accesso evitando, comunque, fenomeni di abbagliamento.
6. I passi carrabili aperti al transito di veicoli singoli o complessi di massa superiore a 7,5 tonnellate, devono avere caratteristiche geometriche appropriate da determinarsi in funzione delle specifiche esigenze. Nel caso di transito sistematico e frequente dei suddetti veicoli, la larghezza del vano d'accesso non può essere inferiore a otto metri, con corsie di marcia canalizzate ed avere innesti sulla carreggiata con raccordo circolare non inferiore a sette metri. L'ampiezza dell'area interna deve permettere, oltre allo stazionamento, anche l'eventuale manovra di inversione di marcia dei veicoli, al fine di evitare operazioni di retromarcia sulla strada. In questo caso, inoltre, il passo carrabile deve essere adeguatamente illuminato evitando fenomeni di abbagliamento.
7. Resta a carico del concessionario, una volta terminati i lavori, il rifacimento della segnaletica orizzontale preesistente.
8. Qualora la strada provinciale sia in macadam, di norma la pavimentazione in conglomerato bituminoso dell'imbocco deve essere realizzata contestualmente alla bitumatura della strada con oneri e spese a carico del concessionario.
9. L'eventuale cancello deve essere realizzato con apertura verso l'interno della proprietà privata ed arretrato almeno di sei metri dal margine della carreggiata stradale. Nel caso in cui l'accesso sia utilizzato anche saltuariamente da veicoli con massa a pieno carico superiore a 7,5 tonnellate, il cancello deve essere arretrato di almeno dodici metri rispetto al margine della carreggiata stradale. È prescritta la costruzione di raccordi circolari, "stonature", tra i margini

della carreggiata dell'accesso e il margine della carreggiata stradale con un raggio che non dovrà mai essere inferiore a metri quattro.

10. Per gli accessi e diramazioni stradali può essere prescritta, a seconda della loro dimensione, ubicazione e quantità di traffico veicolare, la realizzazione di una intersezione canalizzata secondo gli schemi e la disposizione della segnaletica verticale ed orizzontale stabiliti dall'area viabilità.
11. Qualora l'accesso sia posto a servizio di lottizzazioni od attività con considerevole afflusso di veicoli quali alberghi, discoteche, complessi industriali e commerciali, è posto a carico del richiedente l'onere per l'acquisto, la posa in opera e la manutenzione di tutta la segnaletica stradale necessaria per garantire la sicurezza della circolazione. L'utilizzo dell'accesso non può essere consentito prima della verifica tecnica sulla regolarità della segnaletica da parte dell'area viabilità, a seguito di comunicazione di fine lavori da parte dell'interessato.
12. Per gli accessi agricoli può essere consentito, di norma, un solo accesso che deve servire tutte le particelle contigue e della stessa proprietà confinanti con la strada fermo restando i limiti di cui al successivo art. 54.
13. Gli accessi sono realizzati e mantenuti sia per la zona insistente sulla strada sia per la parte ricadente nella proprietà privata, a cura e spese dei titolari dell'autorizzazione, i quali sono tenuti a rispettare le prescrizioni e le modalità fissate e ad operare sotto la sorveglianza del personale addetto alla vigilanza stradale della Provincia.
14. Per gli accessi non destinati a passo carrabile, fermo restando l'autorizzazione necessaria, la superficie di suolo stradale da assoggettare a concessione, anche ai fini del relativo canone, è determinata sulla base delle opere o dei lavori all'uopo eseguiti per renderli funzionali e garantire l'integrità e la conservazione della sede stradale.
15. Ove tra la carreggiata stradale ed il passo carrabile sia interposta una pista ciclabile, l'area dell'accesso che interessa quest'ultima, dovrà essere evidenziata con pavimentazione di diversa colorazione e con segnaletica orizzontale a cura e spesa del richiedente.
16. La pavimentazione degli eventuali marciapiedi attraversati dal passo d'accesso deve essere eseguita con l'impiego di materiale diverso per tipo e colore a cura e spesa del richiedente.
17. Ogni accesso destinato al passaggio di veicoli ai fini di transito o di ricovero, è autorizzato come "passo carrabile" a norma dell'art. 22, comma 3, del c.d.s. e segnalati mediante l'apposito segnale previsto alla fig. II 78 del regolamento di esecuzione. Ai fini della corretta applicazione e visibilità del cartello nell'autorizzazione sono stabilite le necessarie prescrizioni per la sua installazione.
18. I passi carrabili, il cui vano di accesso è posto a distanza superiore ad un metro dal margine della carreggiata, devono essere indicati con i delineatori di accesso di cui alla Fig. II 469 del regolamento di esecuzione. Le modalità di messa in opera sono stabilite nell'autorizzazione. L'installazione di tali delineatori, è obbligatoria solo fuori dai centri abitati.
19. La segnaletica prevista ai commi 17 e 18 è posta in opera, a cura e spesa dell'interessato, con l'indicazione degli estremi dell'autorizzazione e l'intestazione e logo della Provincia sul segnale di passo carrabile. Nel caso in cui il titolare dell'autorizzazione o l'interessato non provveda entro tre mesi dalla data di ultimazione dei lavori previsti ovvero dal termine stabilito nell'autorizzazione, la segnaletica stessa è installata, previo preavviso, dalla Provincia che a titolo di copertura di costi sostenuti recupererà una somma non inferiore a €200 dall'importo del deposito cauzionale.
20. Qualora lavori o varianti stradali comportino variazioni allo stato dei luoghi, le eventuali spese, incomodi od altro, per l'adeguamento delle opere eseguite in dipendenza della concessione od autorizzazione, sono a carico del titolare, salvo diversa valutazione del direttore dell'area viabilità su motivata istanza dell'interessato.

Art.54

(Distanze per apertura accessi su strade extraurbane)

- 1 Nei tratti di strada extraurbana secondaria sono consentiti accessi privati ubicati a distanza non inferiore, di norma, a metri trecento tra loro, misurata tra gli assi degli accessi consecutivi per ogni senso di marcia.
- 2 Previo parere del responsabile del procedimento e con specifico atto dirigenziale, si potrà derogare alla distanza prevista per le strade di cui al comma 1, fino ad un minimo di 100 metri, qualora, in relazione alla situazione morfologica, risulti particolarmente gravosa la realizzazione di strade parallele. La stessa deroga può essere applicata per tratti di strada che, in considerazione della densità di insediamenti di attività o di abitazioni, sono soggette a limitazioni di velocità e per i tratti di strada compresi all'interno di zone previste come edificabili o trasformabili dagli strumenti urbanistici generali od attuativi vigenti.
- 3 Nei tratti di strade extraurbane locali, sono consentiti accessi privati ubicati a distanza non inferiore di norma a m. 100 tra loro, misurata tra gli assi degli accessi consecutivi per ogni senso di marcia. Il responsabile del procedimento autorizzatorio potrà consentire distanze inferiori purché sia garantita la sicurezza stradale.
4. Nel caso di frazionamento di area laterale alla strada, su cui è presente accesso già autorizzato, può essere consentito un unico fronte di accesso accoppiando il nuovo al preesistente.

Art.55

(Diniogo dell'autorizzazione per gli accessi)

1. Anche in presenza delle condizioni previste dal presente regolamento, può essere negata l'autorizzazione per nuovi accessi, diramazioni o innesti, o per la trasformazione di quelli esistenti o per la variazione d'uso degli stessi, quando deriva pregiudizio alla sicurezza e fluidità della circolazione. L'autorizzazione di accessi in zone orograficamente difficili è negata quando non risultano garantite sufficienti condizioni di sicurezza.

2. Fermo restando le limitazioni poste dal Codice della strada, dal regolamento di esecuzione, nonché dal comma 1, è consentito aprire nuovi accessi qualora la localizzazione e la configurazione degli stessi siano tali da rispettare le distanze di visuale libera stabilite per le intersezioni ai sensi del Decreto 19 Aprile 2006 del Ministero delle infrastrutture e trasporti recante "Norme funzionali e geometriche per la costruzione delle intersezioni stradali".

In particolare dovranno essere calcolati i triangoli di visibilità secondo quanto stabilito nell'Allegato unico al Decreto 19 Aprile 2006, ai punti 4.6 e 7.1.1, come indicato nell'Allegato F, Tavola 5, del presente Regolamento.

All'interno dei triangoli di visibilità non dovranno essere presenti ostacoli alla continua e diretta visione reciproca dei veicoli afferenti all'accesso considerato.

Si considerano ostacoli per la visibilità oggetto isolati aventi la massima dimensione planimetrica superiore a 0,8 m.

Può essere autorizzata l'apertura di nuovi accessi con obbligo di ingresso e uscita dei veicoli con manovra di sola svolta a destra, nel caso in cui si verificato il rispetto della distanza di visibilità solo per tale direzione di marcia.

Nel caso di interventi di modifica e adeguamento di passi esistenti le norme del Decreto 19 Aprile 2006 costituiscono il riferimento cui la progettazione deve tendere."

4. Nell'allegato F) sono rappresentati gli schemi esemplificativi di quanto stabilito al comma 2.

Art.56

(Accessi alle aree di servizio)

1. L'autorizzazione all'apertura di accessi per le aree di servizio, è rilasciata a norma delle disposizioni generali vigenti e di quelle del presente regolamento.

2. Le prescrizioni da osservare per il rilascio dell'autorizzazione di cui al comma 1, sono:

- la distanza minima tra gli accessi ad aree di servizio, al di fuori dei centri abitati, non deve essere inferiore a Km 1 per le aree di servizio ubicate lungo lo stesso lato della strada ed a km 0,5 per le aree di servizio ubicate su lati opposti della strada.

- è vietata la istituzione di accessi relativi ad aree di servizio:

- a) in corrispondenza di intersezioni a distanza inferiore a metri 150 a partire dal punto di incontro degli allineamenti dei bordi interni delle carreggiate costituenti l'intersezione stessa. Nel caso in cui gli allineamenti medesimi fossero raccordati da una curva, la suddetta distanza deve partire dal punto di tangenza della curva stessa;
- b) lungo tratti di strada in curva di qualsiasi raggio;
- c) in corrispondenza di tratti di strada con pendenza superiore al 5%;
- d) a distanza inferiore a metri 150 sia dal vertice di dossi, sia dai punti di tangenza delle curve stradali

3. Le distanze di cui al comma 2, lett. a) e d), sono di metri 200 per le strade extraurbane secondarie.

4. La lunghezza di fronte sulla strada delle aree di servizio deve essere **di norma** pari a settanta metri, dei quali metri trenta di spartitraffico e metri venti per ciascun accesso. Nel caso che l'area di servizio sia ubicata lungo una strada classificata come extraurbana secondaria gli accessi all'area sono collegati a idonee corsie di accelerazione e decelerazione.

5. L'ubicazione dell'area di servizio deve comunque garantire la visibilità su ambo i lati di essa rapportata alla velocità consentita su quella strada, anche mediante opere di sbancamento dei terreni laterali.

6. L'autorizzazione alla realizzazione dell'accesso è rilasciata solo in caso di conformità dell'area interessata alle prescrizioni degli strumenti urbanistici comunali risultante da specifico attestato rilasciato dal comune e da allegarsi alla domanda d'accesso a cura dell'interessato.

7. La tipologia degli accessi alle aree di servizio è riportata negli schemi dell'allegato G).

Art. 57

(Attraversamenti e percorrenze stradali in genere)

1. Gli attraversamenti e le percorrenze di strade possono essere realizzati mediante strutture sopraelevate o in sotterraneo. Essi si distinguono in:
 - a) attraversamenti trasversali, se interessano in tutto o in parte la sezione della sede stradale di proprietà della Provincia;
 - b) percorrenze longitudinali, se seguono parallelamente l'asse della strada entro i confini della sede stradale di proprietà della Provincia;
 - c) misti, se si verificano entrambe le condizioni precedenti.
2. La soluzione tecnica prescelta per la realizzazione degli attraversamenti e delle percorrenze stradali deve tener conto della sicurezza e fluidità della circolazione sia durante l'esecuzione dei lavori che durante l'uso dell'impianto oggetto dell'attraversamento e della percorrenza medesimi, nonché della possibilità di ampliamento della sede stradale. In ogni caso sono osservate le norme tecniche e di sicurezza previste per ciascun impianto.
3. Al fine dell'ottenimento dell'autorizzazione o concessione, possono fare istanza enti, società, concessionarie di servizi, privati cittadini o altro soggetto interessato.
4. Le opere e i depositi relativi ad attraversamenti o ad altri usi previsti dall'art. 25 c.d.s., possono essere autorizzati previo presentazione di apposito progetto dell'opera contenente anche le condizioni per l'esecuzione dei lavori, la delimitazione del cantiere, il segnalamento dello stesso, redatto da professionista iscritto all'albo. La direzione dei lavori deve essere affidata a tecnico professionista che risponderà presso la provincia dell'andamento dei lavori, della sicurezza del cantiere e del corretto ripristino della sede stradale, nonché del rispetto dei tempi e delle modalità di esecuzione.
5. Nel caso di esecuzione di opere o depositi che comportano la chiusura temporanea al transito della strada possono essere posti a carico del soggetto autorizzato gli oneri per la deviazione e per i servizi di viabilità connessa anche se eseguiti da organi appartenenti ad altre amministrazioni. E' facoltà dell'Area disporre controlli e verifiche sulla corretta esecuzione e

andamento dei lavori del cantiere e sul rispetto delle prescrizioni previste dall'autorizzazione. In difetto può essere ordinata la sospensione dei lavori fino al ripristino delle attività a norma.

6. Al termine dei lavori è disposta visita di verifica o di collaudo dei lavori eseguiti per accertare il corretto ripristino dei luoghi. Resta tuttavia a carico del soggetto autorizzato la responsabilità sulla corretta esecuzione delle opere autorizzate ai fini della responsabilità verso terzi. Non investe la responsabilità della Provincia il difetto o la non perfetta esecuzione dei lavori riguardanti l'impianto realizzato nel corpo stradale.
7. Durante l'esecuzione dei lavori e durante la gestione dell'impianto installato il soggetto autorizzato è tenuto al perfetto funzionamento a manutenzione dell'opera anche per i riflessi sul corpo stradale. In tal caso può essere ingiunto l'intervento di ripristino o riparazione della strada. La Provincia può sempre agire in danno ai fini della tutela della pubblica incolumità e dei suoi interessi.
8. Il soggetto autorizzato, durante l'esecuzione delle opere e la gestione dell'impianto, deve eseguire, a propria cura e spese e a richiesta dell'ente proprietario o concessionario della strada, il ripristino del piano viabile interessato da anomalie provocate o riconducibili alla presenza di percorrenze e/o attraversamenti in sotterraneo che interessano la sede stradale. I tempi di esecuzione dei lavori e le modalità tecniche degli stessi, sono stabiliti dall'ente proprietario o concessionario della strada che li comunicherà al soggetto autorizzato mediante lettera raccomandata. In caso di mancata esecuzione dei lavori di ripristino entro i termini stabiliti, l'ente proprietario della strada eseguirà direttamente le opere necessarie al ripristino del piano viabile e ne addebiterà le spese al soggetto autorizzato come previsto dall'Art. 69 del Regolamento di esecuzione al C.d.S. Saranno inoltre applicate le sanzioni amministrative pecuniarie ed accessorie previste dall'art. 21 **del C.d.S.**
9. Il titolare della concessione/autorizzazione relativa ad occupazione del suolo sottosuolo e soprassuolo per impianti a rete resta obbligato a rimuovere prontamente i medesimi a propria cura e spesa qualora siano di ostacolo all'esecuzione di lavori stradali.

Art. 58

(Attraversamenti e percorrenze in sotterraneo)

1. Gli attraversamenti e le percorrenze stradali in sotterraneo sono posizionati preferibilmente in appositi manufatti o in cunicoli e pozzetti e sono realizzati prioritariamente con sistema a spinta degli stessi nel corpo stradale e devono essere idonei a proteggere gli impianti in essi collocati ed assorbire le sollecitazioni derivanti dalla circolazione stradale.
2. Solamente per brevissimi tratti, ove si sia in presenza di manto stradale parzialmente alterato, è consentita la realizzazione mediante scavo.
3. I cunicoli, le gallerie ed i servizi, i pozzetti e gli impianti sono dimensionati in modo da consentire la possibilità di interventi di manutenzione senza che ciò comporti manomissione del corpo stradale o intralcio alla circolazione. I cunicoli, le gallerie ed i pozzetti sono, comunque, realizzati in modo da consentire la collocazione di più servizi in un unico attraversamento. Non è consentita la collocazione di condotte di gas in cunicoli contenenti altri impianti e la cui presenza contrasti con norme di sicurezza. L'accesso agli attraversamenti e alle percorrenze avviene mediante pozzetti collocati, di norma, fuori della fascia di pertinenza stradale e, salvo casi di obiettiva impossibilità, a mezzo di manufatti che non insistono sulla carreggiata.
4. Gli attraversamenti trasversali della sede stradale dovranno essere realizzati, di norma, perpendicolarmente al suo asse.
5. Le condutture in percorrenza dovranno essere poste prioritariamente in corrispondenza delle cunette stradali e, solo quando condizioni speciali lo rendono necessario, in corrispondenza della banchina per i tratti di strada a livello di campagna od in trincea. E' assolutamente vietata la posa al di sotto del piano viabile salvo nei tratti dove ne sia riscontrata la materiale impossibilità e sempre che non siano possibili soluzioni alternative (es.: tratti di strade

fiancheggiate da case). Nei tratti di strada in rilevato, qualora oggettive e comprovate condizioni rendano inevitabile operare al di sotto della piattaforma stradale, la percorrenza dovrà essere eseguita al centro della corsia.

6. La profondità, rispetto al piano stradale, dell'estradosso dei manufatti protettivi degli attraversamenti e delle percorrenze in sotterraneo misurata dal piano viabile di rotolamento, non può essere inferiore di norma a metri 1. Nell'allegato H), sono riportati i riferimenti tecnici per le modalità di riempimento dei cavi.
7. Resta facoltà della provincia, la verifica dei requisiti dei materiali utilizzati per il riempimento dei cavi a quanto prescritto nel disciplinare di concessione, tramite prelievi in contraddittorio e la successiva certificazione eseguita da laboratorio sperimentale autorizzato. Gli oneri e le spese relative sono totalmente a carico del concessionario e garantiti dal deposito cauzionale.
8. In caso di attraversamento, mediante manomissione del piano viabile, gli scavi dovranno essere eseguiti su metà carreggiata alla volta.
9. Lo scavo per le percorrenze sarà fatto a varie riprese e per tratti continui di lunghezza non superiore generalmente a metri 100. Non sarà mai intrapreso alcun prolungamento, se non dopo aver chiuso il tratto superiore per la lunghezza corrispondente.
10. Tutte le materie di scavo saranno collocate fuori della sede stradale in maniera da lasciarla completamente libera, restando stabilito che la medesima non potrà essere ingombrata per alcun titolo o causa.
11. Sia nelle percorrenze longitudinali che negli attraversamenti trasversali, i ripristini del piano viabile e delle sue pertinenze dovranno essere eseguiti secondo le modalità e le prescrizioni stabilite ed imposte nel titolo autorizzativo. Dovranno altresì essere ripristinati a carico del richiedente tutta la segnaletica e l'arredo stradale preesistente.
12. Il ripristino del piano bitumato interessato dalle percorrenze avverrà, di norma, con conglomerato bituminoso a caldo del tipo tappeto di usura per l'intera larghezza della carreggiata stradale o per la larghezza della semicarreggiata interessata dai lavori, previa fresatura del manto preesistente. Il concessionario resta obbligato comunque alla fresatura della pavimentazione bituminosa preesistente qualora problemi di quote e di raccordi altimetrici lo rendano necessario.
13. Qualora l'inizio o la fine della percorrenza coincida con un tratto in curva il ripristino del manto bituminoso dovrà essere esteso fino alla fine della curva stessa.
14. Le opere possono essere utilizzate solo dopo l'esito positivo del collaudo previsto all'art. 31, comma 15, del presente regolamento.

Art. 59

(Attraversamenti e percorrenze con strutture sopraelevate)

1. Gli attraversamenti trasversali con strutture sopraelevate devono essere realizzati mediante sostegni situati fuori dalla carreggiata con distanze che consentano futuri ampliamenti e comunque devono essere ubicati ad una distanza dal margine della strada uguale all'altezza del sostegno misurata dal piano di campagna più il maggior franco di sicurezza che non dovrà essere inferiore a metri 1,5.
2. Ciascun attraversamento dovrà disporsi con un angolo non minore di 45 gradi con l'asse della strada. L'accesso al manufatto di attraversamento deve essere previsto al di fuori della carreggiata.
3. Negli attraversamenti trasversali sopraelevati deve essere garantita sul piano viabile e nel punto più depresso, una luce libera maggiore o uguale a 6 metri, fatte salve le diverse e più restrittive prescrizioni al riguardo previste dalle norme tecniche vigenti per ciascun tipo di impianto.
4. Le opere sopraelevate longitudinali (percorrenze) sono di norma realizzate nelle fasce di pertinenza stradali e i sostegni verticali devono essere ubicati al di fuori delle pertinenze di servizio a una distanza dal margine della strada uguale alla altezza del sostegno, misurata dal piano di campagna, più un franco di sicurezza non inferiore a metri 1,5. Si può derogare da tale norma quando le situazioni locali eccezionali non consentono la realizzazione dell'occupazione

sopraelevata longitudinale all'esterno delle pertinenze di servizio, purché nel rispetto delle distanze e dei franchi di sicurezza dal margine stradale previste per i sostegni verticali da ubicare, in ogni caso, al di fuori della carreggiata.

5. I sostegni verticali, qualora posizionati ad una distanza inferiore o eguale a 10 metri dal margine della carreggiata, dovranno essere adeguatamente protetti con l'installazione di guard-rails di tipologia omologata e di idonea lunghezza. Tali protezioni verranno prescritte nell'atto di concessione od autorizzazione e saranno a completo carico del richiedente.

6. Le opere possono essere utilizzate solo dopo l'esito positivo del collaudo di cui all'art. 31, comma 15, del presente regolamento.

Art. 60

(Muri di sostegno)

1. Nella costruzione dei muri di sostegno dovranno essere rispettate le seguenti condizioni:

- a) - i muri di sostegno dovranno avere andamento parallelo all'asse stradale e non avere sporgenze;
- b) - la loro struttura e le loro dimensioni dovranno essere tali da resistere alle spinte delle terre ed agli eventuali sovraccarichi e spinte sismiche, secondo quanto prescritto dalla vigente normativa tecnica;
- c) - dovranno essere muniti di retrostante drenaggio;
- d) - non dovranno essere più alti del terreno da sostenere;
- e) - oltre la loro facciavista non potranno essere posti corpi aggettanti;
- f) - la loro costruzione deve arretrarsi di almeno 3 metri dal confine stradale; qualora il confine stradale non sia catastalmente identificato, l'arretramento è misurato dal piede della scarpata da sostenere;
- g) - le acque provenienti dal terreno dovranno essere raccolte in apposita cunetta e scaricate nella fossetta stradale mediante pozzetto ricavato posteriormente al muro;
- h) - le parti terminali del muro dovranno essere adeguatamente raccordate alla scarpata;

2. La domanda dovrà essere corredata anche dai calcoli statici ai fini della stabilità firmati da professionista competente ed abilitato.

3. Al termine dei lavori il richiedente è obbligato a presentare all'ufficio che ha rilasciato la concessione od autorizzazione, copia conforme all'originale del collaudo statico della struttura.

La mancata presentazione del certificato di collaudo invalida a tutti gli effetti l'atto concessorio od autorizzativo.

Art. 61

(Occupazione di scarpata)

1. Le occupazioni di scarpata possono essere concesse per costruire accessi alle proprietà laterali, per impianti ecc..

2. Il permesso di occupare le scarpate stradali o di eseguire su di esse rinterri o tagli non conferisce al concessionario la proprietà della scarpata stessa.

3. Tanto i rinterri che gli scavi dovranno essere sistemati con scarpate regolari e la loro superficie dovrà essere limitata al minimo indispensabile.

4. I rinterri e le scarpate laterali potranno essere sostenuti da muri che non dovranno elevarsi oltre il piano stradale nel caso di rinterri e superare in altezza la scarpata da sostenere in caso di tagli.

5. I rinterri ed i tagli dovranno essere praticati in maniera da non alterare lo scolo delle acque che scorrono regolarmente sulla strada nonché la distanza di visibilità .

Art. 62

(Scarico di acque nelle opere idrauliche stradali)

1. E' vietato lo scarico nelle opere idrauliche stradali di acque luride, rifiuti industriali o acque comunque inquinate.

2. Con apposita concessione possono essere ammessi scarichi di acque bianche nelle opere idrauliche stradali. La concessione è rilasciata previa verifica delle opere idrauliche interessate dall'immissione. La verifica è effettuata dal richiedente a cura di tecnico abilitato con spese a carico del richiedente.

3. Nel caso in cui la verifica idraulica non risulti soddisfacente, l'interessato può presentare progetto di adeguamento delle opere stradali ed idrauliche conseguenti all'immissione. Tali opere possono essere autorizzate se compatibili con la struttura stradale. Le spese ed ogni altro onere sono a carico del richiedente.

4. Per le concessioni di scarichi di acque bianche, così come previsti al comma 2, è imposto, in funzione dell'entità della nuova immissione nonché della lunghezza della rete di deflusso interessata, un canone annuale determinato dal Regolamento Generale delle Entrate della Provincia.

Art. 63

(Occupazioni temporanee con ponteggi)

1. Per i ponteggi dovrà essere presentata apposita richiesta corredata dal progetto firmato da tecnico abilitato e da idonea documentazione fotografica, in modo da valutare l'occupazione della sede stradale soggetta al pagamento del canone.

In particolare dovranno essere rispettate le seguenti prescrizioni:

- a) la durata dell'occupazione non dovrà eccedere il termine determinato nell'autorizzazione, a partire dalla data di inizio lavori, decorso il quale l'autorizzazione si intenderà decaduta e dovrà essere rinnovata;
- b) nel caso in cui il ponteggio venga realizzato in proprietà privata, il ponteggio dovrà essere installato e mantenuto per il tempo strettamente necessario per i lavori e dovrà essere rimosso non appena gli stessi saranno ultimati;
- c) la superficie dovrà essere debitamente transennata e segnalata, anche durante le ore di chiusura del cantiere, in conformità a quanto disposto dal codice della strada e dal regolamento di attuazione;
- d) in conseguenza dei lavori edili non dovrà essere danneggiato il suolo pubblico;
- e) in seguito alla occupazione non dovrà essere in alcun modo manomessa la segnaletica stradale esistente e non dovrà esserne impedita la visibilità.

Art. 64

(Ripristino dello stato dei luoghi e danni procurati dal concessionario)

1. Il concessionario ha l'obbligo di ripristinare lo stato dei luoghi alla scadenza della concessione o dal giorno della sua revoca e di riparare tutti i danni derivanti dall'esecuzione di opere o dalla loro rimozione per qualsiasi ragione. Nel caso di mancato ripristino, sgombero, riparazione di danni o modifica dei luoghi, il responsabile del procedimento ingiunge, con atto notificato a spese dell'interessato, gli adempimenti dovuti nei termini, modi e luoghi stabiliti. Resta ferma in tal caso ogni azione in danno con utilizzo, per quanto sufficiente, del deposito cauzionale, oltre ai provvedimenti conseguenti per eventuali violazioni a norma di legge.

Art. 65

(Atti vietati)

1. Su tutte le strade e loro pertinenze, è vietato:

- a) danneggiare in qualsiasi modo le opere, le piantagioni e gli impianti che ad esse appartengono, alterare la forma ed invadere od occupare la piattaforma e le pertinenze o creare comunque stati di pericolo per la circolazione;
- b) danneggiare, spostare, rimuovere o imbrattare la segnaletica stradale ed ogni altro manufatto ad essa attinente;
- c) impedire il libero deflusso delle acque che si scaricano sui terreni sottostanti;

- d) impedire il libero deflusso delle acque nei fossi laterali e nelle relative opere di raccolta e di scarico;
 - e) far circolare bestiame, fatta eccezione per quelle locali con l'osservanza delle norme previste sulla conduzione degli animali;
 - f) gettare o depositare rifiuti o materiale di qualsiasi specie, insudiciare e imbrattare comunque la strada e le sue pertinenze;
 - g) apportare o spargere fango o detriti anche a mezzo delle ruote dei veicoli provenienti da accessi e diramazioni;
 - h) scaricare senza regolare concessione, nei fossi e nelle cunette, materiali e cose di qualsiasi genere o incanalare in essi acque di qualunque natura;
 - i) gettare dai veicoli in movimento qualsiasi cosa;
 - j) eseguire l'aratura dei campi ad una distanza inferiore ad 1 metro dal confine stradale;
 - k) lo spargimento di fango e detriti provenienti dai campi, causato dalla non corretta regimazione delle acque meteoriche anche in situazione di eccezionalità delle precipitazioni;
3. Chiunque viola i divieti di cui ai commi precedenti lettere a), b), g), j), e), k) è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria e alla sanzione accessoria dell'obbligo di ripristino dei luoghi ai sensi dell'art. 15 del codice della strada e secondo le norme dell'art. 211 del relativo regolamento di esecuzione.
- Il personale della Viabilità segnala prontamente agli organi di Polizia ogni atto vietato eventualmente ravvisato nel corso dell'attività di guardiania

CAPO V **PUBBLICITA' STRADALE**

Art.66 *(Generalità)*

1. La pubblicità stradale è disciplinata, oltre che dalle norme del codice della strada e del relativo regolamento di esecuzione, anche dalle disposizioni del presente regolamento.
2. La pubblicità sulle strade è intesa:
 - a) sulla strada, quando è collocata entro il confine stradale;
 - b) lungo la strada, quando è collocata su area compresa nelle fasce di rispetto;
 - c) in vista delle strade, quando è collocato su aree diverse dai punti a) e b) ed orientata con lo scopo di essere vista dagli utenti della strada verso cui è diretta.
3. Lungo e sulle strade o in vista di esse è vietato collocare impianti mobili o fissi quali insegne, cartelli, manifesti, impianti di pubblicità o propaganda, segni orizzontali reclamistici, sorgenti luminose, visibili dai veicoli transitanti sulle strade, che per dimensioni, forma, colori, disegno e ubicazione possano ingenerare confusione con la segnaletica stradale, ovvero possano renderne difficile la comprensione o ridurre la visibilità o l'efficacia, ovvero arrecare disturbo visivo agli utenti della strada o distrarne l'attenzione con conseguente pericolo per la sicurezza della circolazione; in ogni caso, detti impianti non devono costituire ostacolo o, comunque, impedimento alla circolazione delle persone invalide. Sono altresì vietati i cartelli e gli altri mezzi pubblicitari rifrangenti, nonché le sorgenti e le pubblicità luminose che possono produrre abbagliamento. Sulle isole di traffico delle intersezioni canalizzate è vietata la posa di qualunque installazione diversa dalla prescritta segnaletica. E' vietata la pubblicità relativa ai veicoli sotto qualsiasi forma, che abbia un contenuto, significato o fine in contrasto con le norme di comportamento previste dal codice della strada. Per i mezzi pubblicitari da collocarsi nelle zone soggette a vincolo ambientale l'interessato dovrà munirsi delle autorizzazioni previste dalla specifica normativa di settore. Lungo le strade individuate dalle Regioni come strade di interesse panoramico ed ambientale nelle quali i

cartelli, le insegne di esercizio e gli altri mezzi pubblicitari provocano deturpamento del paesaggio, è vietata l'apposizione di questi ultimi.

4. La collocazione dei cartelli e di altri mezzi pubblicitari fissi o mobili sulle o lungo le strade di cui all'art. 2 comma 1 o in vista di esse è soggetta in ogni caso ad autorizzazione o nulla osta tecnico da parte della Provincia nel rispetto delle norme del c.d.s.

5. La valutazione dell'orientamento, ai fini della visibilità dalla strada come previsto al comma 2 lett. c) , è effettuata con apposita stima tecnica, da un tecnico appositamente incaricato dall'area viabilità. Elemento utile per la stima può essere considerata la intenzionalità dell'interessato alla pubblicità a renderla, in tutto o in parte, visibile dalla strada, nonché dell'effetto prodotto dal mezzo pubblicitario sulla sicurezza stradale.

6. Quando il mezzo pubblicitario è collocato in area che lo rende visibile su più strade da quelle indicate all'art. 2, nell'autorizzazione è indicato a quale strada esso è riferita.

7. Quando i cartelli e gli altri mezzi pubblicitari collocati su una strada sono visibili da un'altra strada appartenente ad un ente diverso, e comunque ad una distanza inferiore al doppio di quella prevista nel regolamento per le fasce di rispetto fuori dai centri abitati, l'autorizzazione è subordinata al preventivo nulla osta di quest'ultimo. I cartelli e gli altri mezzi pubblicitari posti lungo le sedi ferroviarie, quando siano visibili dalla strada, sono soggetti alle disposizioni del presente articolo e la loro collocazione viene autorizzata dall'ente proprietario della strada.

8. In ogni caso di rilascio di autorizzazione di pubblicità stradale, il responsabile del procedimento dà immediata notizia al comune interessato ai fini dell'applicazione dell'imposta comunale sulla pubblicità a norma del D.Lgs. 15 novembre, 1993, n.507, o del canone previsto dall'articolo 62 D.Lgs. 15 dicembre 1997, n.446.

9. Con l'autorizzazione è determinata anche la superficie dell'occupazione del suolo nella ipotesi prevista dal comma 2 lett. a), ai fini della determinazione del canone o tariffa in base a quanto stabilito dal nuovo regolamento provinciale delle entrate o, per le strade regionali, dalla regione Umbria.

10. Il responsabile del procedimento stabilirà i limiti e i contenuti del messaggio pubblicitario per evitare ogni possibile confusione con la segnaletica stradale o limitazione alla visibilità o alla leggibilità della stessa.

11. Fuori dai centri abitati, qualora il soggetto titolare dell'autorizzazione, decorsi almeno tre mesi, fermo restando la durata della stessa, intenda variare il messaggio pubblicitario, deve farne domanda, allegando il bozzetto del nuovo messaggio, alla provincia che rilascerà l'autorizzazione entro i successivi quindici giorni, decorsi i quali, si intende rilasciata.

12. Le autorizzazioni di mezzi pubblicitari hanno la durata massima di tre anni. Le autorizzazioni sono rinnovabili alla scadenza su richiesta dell'interessato. Il rinnovo può essere concesso a condizione che permangano tutte le condizioni in atto al momento del rilascio. Le autorizzazioni possono essere revocate in qualsiasi momento dalla provincia per sopravvenuti motivi di pubblico interesse o di tutela della sicurezza stradale.

Art. 67

(Definizione dei mezzi pubblicitari)

1. Ai fini dell'art. 23 del codice della strada e dell'art. 47 del relativo regolamento di esecuzione:

a) si definisce **“Insegna di Esercizio”** la scritta in caratteri alfanumerici, completata eventualmente da simboli e da marchi, realizzata e supportata con materiali di qualsiasi natura installata nella sede dell'attività a cui si riferisce o nelle pertinenze accessorie della stessa. Può essere luminosa sia per luce propria che per luce indiretta;

b) si definisce **“Preinsegna”** la scritta in caratteri alfanumerici, completata da freccia di orientamento, ed eventualmente da simboli e marchi, realizzata su manufatto bifacciale e bidimensionale, utilizzabile su una o su entrambe le facce; supportato da idonea struttura di sostegno, finalizzata alla pubblicizzazione direzionale della sede ove si esercita una

determinata attività ed installata in modo da facilitare l'individuazione della sede stessa e comunque nel raggio di 5 Km. Non può essere luminosa né di luce propria né di luce indiretta;

c) si definisce **“Sorgente Luminosa”** qualsiasi corpo illuminante o insieme di corpi illuminanti che, diffondendo luce in modo puntiforme o lineare o planare, illumina aree, fabbricati, monumenti, manufatti di qualsiasi genere o natura ed emergenze naturali;

d) si definisce **“Cartello”** un manufatto bidimensionale supportato da un'ideale struttura di sostegno con una sola o entrambe le facce finalizzate alla diffusione di messaggi pubblicitari o propagandistici sia direttamente, sia tramite sovrapposizione di altri elementi quali manifesti, adesivi ecc.. Può essere luminoso sia per luce propria che per luce indiretta;

e) si definisce **“Striscione, Locandina o Stendardo”** l'elemento bidimensionale realizzato in materiale di qualsiasi natura, privo di rigidità, mancante di una superficie di appoggio o comunque non aderente alla stessa. Può essere luminoso per luce indiretta. La locandina, se posizionata sul terreno, può essere realizzata anche in materiale rigido;

f) si definisce **“Segno orizzontale reclamistico”** la riproduzione su superficie stradale, con pellicole adesive, di scritte in caratteri alfanumerici, di simboli e di marchi, finalizzata alla diffusione di messaggi pubblicitari o propagandistici;

g) si definisce **“Impianto pubblicitario di servizio”** qualunque manufatto avente quale scopo primario un servizio di pubblica utilità nell'ambito dell'arredo urbano e stradale (fermate di autobus, pensiline, transenne, pedonali, cestini, panchine, orologi o simili) recante uno spazio pubblicitario che può anche essere luminoso sia per luce diretta che per luce indiretta;

h) si definisce **“Impianto di pubblicità o propaganda”** qualunque manufatto finalizzato alla pubblicità o alla propaganda sia di prodotti che di attività e non individuabile secondo le definizioni precedenti, né come insegna di esercizio, né come preinsegna, né come cartello, né come striscione, locandina o stendardo, né come segno orizzontale reclamistico, né come impianto pubblicitario di servizio. Può essere luminoso sia per luce propria che per luce indiretta.

2. I segnali stradali di cui alle figure II 294, 296, 297, 298, 301 e da 353 a 377 del regolamento c.d.s., sono soggetti ad autorizzazione ma senza oneri tributari. La loro collocazione e manutenzione è a cura e spese dell'interessato. Per i segnali che indicano installazioni o servizi, posti in opera dai soggetti autorizzati, la provincia può intimare, ove occorra, ai soggetti stessi di reintegrare, spostare, rimuovere immediatamente e, comunque, non oltre dieci giorni, i segnali che non siano conformi o che siano anche parzialmente deteriorati o non più corrispondenti alle condizioni locali o che possano disturbare o confondere la visione di altra segnaletica stradale. Decorso inutilmente il termine indicato nella intimazione, la provincia provvede d'ufficio, a spese del trasgressore.

3. Le preinsegne, gli striscioni, le locandine, gli stendardi, i segni orizzontali reclamistici, gli impianti pubblicitari di servizio e gli impianti di pubblicità o propaganda, ai fini del presente regolamento, sono indicati per brevità, con il termine “altri mezzi pubblicitari”. Analogamente sono considerati tali ogni struttura, con o senza ruote, installata o posta su veicoli ancorché fuori dai confini stradali.

Art. 68

(Dimensioni dei cartelli e degli altri mezzi pubblicitari)

1. I cartelli, le insegne di esercizio e gli altri mezzi pubblicitari previsti dall'art. 23 del codice della strada e definiti dall'art. 47 del relativo regolamento di esecuzione, sopra richiamati, nonché i cartelli pubblicitari, se installati fuori dai centri abitati, non devono superare la superficie di sei metri quadrati, ad eccezione delle insegne di esercizio poste parallelamente al senso di marcia dei veicoli o in aderenza ai fabbricati che possono raggiungere la superficie di venti metri quadrati; qualora la superficie di ciascuna facciata dell'edificio ove ha sede l'attività sia superiore a cento metri quadrati, è possibile incrementare la superficie dell'insegna di esercizio nella misura del 10% della superficie di facciata eccedente cento metri quadrati, fino ad un limite di cinquanta metri quadrati.

2. I cartelli, le insegne di esercizio e gli altri mezzi pubblicitari, installati nei centri abitati sono soggette alle limitazioni dimensionali previste dai regolamenti comunali. Le preinsegne hanno forma rettangolare e dimensioni contenute entro i limiti inferiori di 1 metro x 0,20 metri e superiori di 1,50 metro x 0,30 metri, con freccia di direzione incorporata. E' ammesso l'abbinamento sulla stessa struttura di sostegno di un numero massimo di sei preinsegne per ogni senso di marcia a condizione che le stesse abbiano le stesse dimensioni. Su un palo di sostegno è possibile installare fino a tre preinsegne, per le ulteriori preinsegne è necessario integrare un secondo palo (a cura e spese del nuovo richiedente) per la stabilità dell'impianto pubblicitario.

Art. 69

(Caratteristiche dei cartelli e dei mezzi pubblicitari non luminosi)

1. I cartelli, le insegne di esercizio e gli altri mezzi pubblicitari devono essere realizzati nelle loro parti strutturali con materiali non deperibili e resistenti agli agenti atmosferici.
2. Le strutture di sostegno e di fondazione devono essere calcolate per resistere alla spinta del vento, saldamente realizzate ed ancorate, sia globalmente che nei singoli elementi.
3. Qualora le suddette strutture costituiscano manufatti la cui realizzazione e posa in opera è regolamentata da specifiche norme, l'osservanza delle stesse e l'adempimento degli obblighi da queste previste deve essere documentato prima del ritiro dell'autorizzazione.
4. I cartelli, le insegne di esercizio e gli altri mezzi pubblicitari devono avere sagoma regolare, che in ogni caso non deve generare confusione con la segnaletica stradale. Particolare cautela è adottata nell'uso dei colori, specialmente del rosso e del loro abbinamento, al fine di non generare confusione con la segnaletica stradale, specialmente in corrispondenza e in prossimità delle intersezioni. Occorre altresì evitare che il colore rosso utilizzato nei cartelli, nelle insegne di esercizio e negli altri mezzi pubblicitari costituisca sfondo di segnali stradali di pericolo, di precedenza e d'obbligo, limitandone la percettibilità.
5. Il bordo inferiore dei cartelli, delle insegne di esercizio e degli altri mezzi pubblicitari, ad eccezione degli impianti pubblicitari di servizio, posti in opera fuori dai centri abitati, deve essere, in ogni suo punto, ad una quota non inferiore di metri 1,5 rispetto a quella della banchina stradale misurata nella sezione stradale corrispondente. Il bordo inferiore degli striscioni, delle locandine, degli stendardi, se posizionati al di sopra della carreggiata, sia sulle strade urbane che sulle strade extraurbane, deve essere in ogni suo punto ad una quota non inferiore a 5,1 metri rispetto al piano della carreggiata.
6. I segni orizzontali reclamistici, ove consentiti, devono essere realizzati con materiali rimovibili ma ben ancorati, nel momento dell'utilizzo, alla superficie stradale e che garantiscano una buona aderenza dei veicoli sugli stessi.

Art. 70

(Caratteristiche dei cartelli e dei mezzi pubblicitari luminosi)

1. Le sorgenti luminose, i cartelli, le insegne di esercizio e gli altri mezzi pubblicitari luminosi per luce propria o per luce indiretta, posti fuori dai centri abitati, lungo o in prossimità delle strade dove ne è consentita l'installazione, non possono avere luce né intermittente, né di intensità luminosa superiore a 150 candele per metro quadrato, o che comunque provochi abbagliamento.
2. Le sorgenti luminose, i cartelli, le insegne di esercizio e gli altri mezzi pubblicitari luminosi devono avere una sagoma regolare che in ogni caso non deve generare confusione con la segnaletica stradale. Particolare cautela è adottata nell'uso dei colori, specialmente del rosso e del verde e del loro abbinamento, al fine di non generare confusione con la segnaletica luminosa specialmente in corrispondenza e in prossimità delle intersezioni. Nel caso di intersezioni semaforizzate, ad una distanza dalle stesse inferiore a 300 metri, fuori dai centri abitati, è vietato l'uso dei colori rosso e verde nelle sorgenti luminose, nei cartelli, nelle insegne di esercizio e negli altri mezzi pubblicitari posti a meno di 15 metri dal bordo della carreggiata, salvo motivata

deroga da parte della Provincia.

3. La croce rossa luminosa è consentita esclusivamente per indicare ambulatori e posti di pronto soccorso.

4. Entro i centri abitati si applicano le disposizioni previste dai regolamenti comunali.

Art. 71

(Ubicazione lungo le strade e le fasce di pertinenza)

1. Lungo e in prossimità delle strade, fuori e dentro i centri abitati, è consentita l'affissione di manifesti esclusivamente sugli appositi supporti.

2. Il posizionamento di cartelli, di insegne di esercizio e di altri mezzi pubblicitari fuori dai centri abitati e dai tratti di strade extraurbane per i quali, in considerazione di particolari situazioni di carattere non transitorio, è imposto un limite di velocità non superiore a 50 km/h, salvo i casi specifici previsti ai successivi commi, lungo o in prossimità delle strade dove ne è consentita l'installazione, è autorizzato e effettuato nel rispetto delle seguenti distanze minime:

- a) metri 3 dal limite della carreggiata;
- b) metri 100 dagli altri cartelli e mezzi pubblicitari;
- c) metri 250 prima dei segnali stradali di pericolo e di prescrizione;
- d) metri 150 dopo i segnali stradali di pericolo e di prescrizione;
- e) metri 150 prima dei segnali di indicazione;
- f) metri 100 dopo i segnali di indicazione;
- g) metri 100 dal punto di tangenza delle curve;
- h) metri 250 prima delle intersezioni;
- i) metri 100 dopo le intersezioni;
- j) metri 200 dagli imbocchi delle gallerie;

Le distanze si applicano nel senso delle singole direttrici di marcia. Nel caso in cui, lateralmente alla sede stradale e in corrispondenza del luogo in cui viene chiesto il posizionamento di cartelli, insegne di esercizio o di altri mezzi pubblicitari, già esistano a distanza inferiore a 3 metri dalla carreggiata, costruzioni fisse, muri, filari di alberi, di altezza non inferiore a 3 metri, è ammesso il posizionamento stesso in allineamento con la costruzione fissa, con il muro e con i tronchi degli alberi. I cartelli, le insegne di esercizio e gli altri mezzi pubblicitari non devono, in ogni caso, ostacolare la visibilità dei segnali stradali entro lo spazio di avvistamento.

3. Il posizionamento dei cartelli, delle insegne di esercizio e degli altri mezzi pubblicitari fuori dai centri abitati, lungo o in prossimità delle strade ove ne è consentita l'installazione, è comunque vietato nei seguenti punti:

- a) sulle corsie esterne alle carreggiate, sulle cunette e sulle pertinenze di esercizio delle strade che risultano comprese tra carreggiate contigue;
- b) in corrispondenza delle intersezioni;
- c) lungo le curve e su tutta l'area compresa tra la curva stessa e la corda tracciata tra i due punti di tangenza;
- d) sulle scarpate stradali sovrastanti la carreggiata in terreni di qualsiasi natura e pendenza superiore a 45°;
- e) in corrispondenza dei raccordi verticali concavi e convessi segnalati;
- f) sui ponti e sottoponti non ferroviari;
- g) sui cavalcavia stradali e loro rampe;
- h) sui parapetti stradali, sulle barriere di sicurezza e sugli altri dispositivi laterali di protezione e di segnalamento.

4. Il posizionamento dei cartelli, di insegne di esercizio e di altri mezzi pubblicitari entro i centri abitati, ed entro i tratti di strade extraurbane per i quali, in considerazione di particolari situazioni di carattere non transitorio, è imposto un limite di velocità non superiore a 50 km/h, salvo i casi specifici previsti ai successivi commi, è vietato in tutti i punti indicati al comma precedente, e, ove consentito dai regolamenti comunali, esso è

autorizzato ed effettuato, di norma nel rispetto delle seguenti distanze minime:

- a) 50 metri, lungo le strade urbane di scorrimento e le strade urbane di quartiere, prima dei segnali stradali di pericolo e di prescrizione, degli impianti semaforici e delle intersezioni;
- b) 30 metri, lungo le strade extraurbane locali, prima dei segnali stradali di pericolo e di prescrizione, degli impianti semaforici e le intersezioni;
- c) 25 metri dagli altri cartelli e mezzi pubblicitari, dai segnali di indicazione e dopo i segnali stradali di pericolo e di prescrizione, gli impianti semaforici e le intersezioni;
- d) 100 metri dagli imbocchi delle gallerie.

5. I comuni hanno la facoltà di derogare, all'interno dei centri abitati, all'applicazione del divieto di cui al comma 3, lettera a), limitatamente alle pertinenze di esercizio che risultano comprese tra carreggiate contigue e che hanno una larghezza superiore a 4 metri. Per le distanze dal limite della carreggiata si applicano le norme del regolamento comunale. Le distanze si applicano nel senso delle singole direttrici di marcia. I cartelli, le insegne di esercizio e gli altri mezzi pubblicitari non devono in ogni caso ostacolare la visibilità dei segnali stradali entro lo spazio di avvistamento.

6. Le norme di cui ai commi 2 e 4, e quella di cui al comma 3, lettera c), non si applicano per le insegne di esercizio, a condizione che le stesse siano collocate parallelamente al senso di marcia dei veicoli in aderenza ai fabbricati esistenti o, fuori dai centri abitati, ad una distanza dal limite della carreggiata, non inferiore a 3 metri, ed entro i centri abitati alla distanza fissata dal regolamento comunale in osservanza delle disposizioni del codice della strada.

7. Le distanze indicate ai commi 2 e 4, ad eccezione di quelle relative alle intersezioni, non sono rispettate per i cartelli e gli altri mezzi pubblicitari collocati in posizione parallela al senso di marcia dei veicoli e posti in aderenza, per tutta la loro superficie, a fabbricati o comunque, fuori dai centri abitati, ad una distanza non inferiore a 3 metri dal limite della carreggiata, ed entro i centri abitati, alla distanza stabilita dal regolamento comunale. Entro i centri abitati, il regolamento comunale fissa i criteri di individuazione degli spazi ove è consentita la collocazione di tali cartelli e degli altri mezzi pubblicitari e le percentuali massime delle superfici utilizzabili per gli stessi rispetto alle superfici dei prospetti dei fabbricati o al fronte stradale.

8. Fuori dai centri abitati può essere autorizzata la collocazione per ogni senso di marcia, di una sola insegna di esercizio per ogni stazione di rifornimento di carburante e delle stazioni di servizio, della superficie massima di 4 metri quadrati. Ferme restando tutte le altre disposizioni del presente articolo, le insegne di esercizio di cui sopra sono collocate nel rispetto delle distanze e delle norme di cui ai commi 2, 3 e 4, ad eccezione della distanza dal limite della carreggiata.

9. Per gli impianti pubblicitari di servizio costituiti da paline e pensiline di fermata autobus e da transenne parapetonali recanti uno spazio pubblicitario con una superficie inferiore a 3 metro quadrati, non si applicano, fuori dai centri abitati, le distanze previste dal comma 2, ed entro i centri abitati si applicano le distanze fissate dai regolamenti comunali, sempre che siano rispettate le disposizioni dell'art. 23, comma 1, del c.d.s. Nei centri abitati, la diffusione di messaggi pubblicitari utilizzando transenne pedonali è disciplinata dai regolamenti comunali, che determinano le dimensioni, le tipologie ed i colori, sia delle transenne che degli spazi pubblicitari nelle stesse inseriti, tenuto conto del circostante contesto storico-architettonico, sempre che siano rispettate le disposizioni dell'art. 23, comma 1, del c.d.s.

10. I segni orizzontali reclamistici sono ammessi unicamente:

- a) all'interno di aree ad uso pubblico di pertinenza di complessi industriali o commerciali;
- b) lungo il percorso di manifestazioni sportive o su aree delimitate, destinate allo svolgimento di manifestazioni di vario genere, limitatamente al periodo di svolgimento delle stesse ed alle ventiquattro ore precedenti e successive.
- c) Per essi non si applica il comma 3 e le distanze di cui ai commi 2 e 4 si applicano unicamente rispetto ai segnali stradali orizzontali.

11. L'esposizione di striscioni è ammessa unicamente per la promozione pubblicitaria di manifestazioni e spettacoli. L'esposizione di locandine e stendardi è ammessa per la promozione pubblicitaria di manifestazioni e spettacoli, oltre che per il lancio di iniziative commerciali.

L'esposizione di striscioni, locandine e stendardi è limitata al periodo di svolgimento della manifestazione, dello spettacolo o dell'iniziativa cui si riferisce oltreché alla settimana precedente e alle ventiquattro ore successive allo stesso. Per gli striscioni, le locandine e gli stendardi, le distanze dagli altri cartelli e mezzi pubblicitari previste dai commi 2 e 4 si riducono rispettivamente a 50 metri e 12,5 metri.

12. Fuori dei centri abitati è vietata la collocazione di cartelli ed altri mezzi pubblicitari a messaggio variabile, aventi un periodo di variabilità inferiore a 5 minuti, in posizione trasversale al senso di marcia dei veicoli.

13. E' vietata la collocazione di cartelli e di altri mezzi pubblicitari sui bordi dei marciapiedi e dei cigli stradali.

14. Fuori dei centri abitati, ad una distanza prima delle intersezioni, non superiore a 500 metri, è ammesso il posizionamento di preinsegne in deroga alle distanze minime stabilite dal comma 2, lettere b), c), d), e), f), e),d), h). In tal caso le preinsegne possono essere posizionate ad una distanza minima prima dei segnali stradali pari allo spazio di avvistamento previsto per essi e, dopo i segnali stradali, pari al 50 per cento dello stesso spazio. Rispetto agli altri cartelli o mezzi pubblicitari è rispettata una distanza minima di 100 m.

15. Per l'attuazione del comma 4, in attesa della classificazione delle strade, si applica la classificazione tecnico-funzionale dell'allegato A al presente regolamento.

16. La collocazione di insegne di esercizio nell'ambito ed in prossimità dei luoghi sottoposti a vincoli a tutela di bellezze naturali e paesaggistiche o di edifici o di luoghi di interesse storico od artistico, è subordinata oltre che all'autorizzazione di cui all'art. 23, comma 4, del C.d.S., al nulla osta rilasciato dal competente organo di tutela.

Art. 72

(Ubicazione dei mezzi pubblicitari nelle aree di servizio e nelle aree di parcheggio)

1. Nelle aree di servizio possono essere collocati cartelli, insegne luminose e altri mezzi pubblicitari la cui superficie complessiva non superi l'8 % delle aree occupate delle aree di servizio, se trattasi di strade di tipo C e F e il 3 % delle stesse aree se trattasi di strade di tipo A e B, purché gli stessi non siano collocati lungo il fronte stradale, lungo le corsie di accelerazione e decelerazione e in corrispondenza degli accessi. In attesa della classificazione delle strade si applicano le disposizioni dell'art. 2, comma 8, del nuovo c.d.s. Dal computo della superficie dei cartelli, delle insegne di esercizio e degli altri mezzi pubblicitari sono esclusi quelli attinenti ai servizi ivi prestati.

2. Nelle aree di servizio entro i centri abitati si applicano le disposizioni dei regolamenti comunali.

3. Nelle aree di parcheggio è ammessa, in eccedenza alle superfici pubblicitarie computate in misura percentuale, la collocazione di altri mezzi pubblicitari abbinati alla prestazione di servizi per l'utenza della strada entro il limite di 2 metri quadrati per ogni servizio prestato.

4. In ognuno dei casi suddetti si applicano tutte le altre disposizioni del codice della strada e del relativo regolamento di attuazione.

Art. 73

(Obblighi del titolare dell'autorizzazione)

1. E' fatto obbligo al titolare dell'autorizzazione di:

a) verificare il buono stato di conservazione dei cartelli, delle insegne di esercizio e degli altri mezzi pubblicitari e delle loro strutture di sostegno;

b) effettuare tutti gli interventi necessari al loro buon mantenimento;

c) adempiere nei tempi richiesti a tutte le prescrizioni impartite dalla provincia ai sensi dell'art. 405, comma 1, del regolamento del c.d.s. al momento del rilascio dell'autorizzazione od anche successivamente per intervenute e motivate esigenze;

d) procedere alla rimozione nel caso di decadenza o revoca dell'autorizzazione o di insussistenza delle condizioni di sicurezza previste all'atto dell'installazione o di motivata richiesta da parte della provincia.

2 E' fatto obbligo al titolare dell'autorizzazione, rilasciata per la posa di segni orizzontali reclamistici, nonché di striscioni, locandine e stendardi, nei casi previsti dall'articolo 51, comma 9, del regolamento c.d.s., di provvedere alla rimozione degli stessi entro le ventiquattro ore successive alla conclusione della manifestazione o dello spettacolo per il cui svolgimento sono stati autorizzati, ripristinando il preesistente stato dei luoghi ed il preesistente grado di aderenza delle superfici stradali.

3 Ottenuta l'autorizzazione, il titolare è tenuto ad installare, alle condizioni dell'autorizzazione, il mezzo pubblicitario entro il termine di novanta giorni dalla data di rilascio. Dell'avvenuta e completa installazione il titolare è tenuto a darne comunicazione scritta al responsabile del procedimento entro quindici giorni.

4 La mancata installazione entro i termini di cui al comma 3, comporta la rinuncia all'autorizzazione. In tal caso ne viene disposta la revoca.

Art. 74

(Targhette di identificazione)

1. Su ogni cartello o mezzo pubblicitario autorizzato dovrà essere saldamente fissata, a cura e a spese del titolare dell'autorizzazione, una targhetta metallica, posta in posizione facilmente accessibile, sulla quale sono riportati con caratteri incisi i seguenti dati:

- a) amministrazione rilasciante;
- b) soggetto titolare;
- c) numero e data dell'autorizzazione;
- d) progressiva chilometrica del punto di installazione;
- e) data di scadenza.

2. Per i mezzi pubblicitari per i quali risulti difficoltosa l'applicazione di targhette, è ammesso che i suddetti dati siano riportati con scritte a carattere indelebile su parte della superficie destinata a messaggio e su un'area rettangolare di dimensioni minime di cm 5 x cm10.

3. La targhetta o la scritta di cui al comma precedente devono essere sostituite ad ogni rinnovo dell'autorizzazione ed ogni qualvolta intervenga una variazione di uno dei dati su di essa riportati.

Art. 75

(Vigilanza sulla pubblicità stradale)

1. La provincia vigila sulla corretta realizzazione e sull'esatto posizionamento dei cartelli, delle insegne di esercizio e degli altri mezzi pubblicitari rispetto a quanto autorizzato. La vigilanza riguarda anche lo stato di conservazione e la buona manutenzione dei cartelli, delle insegne di esercizio e degli altri mezzi pubblicitari oltreché sui termini di scadenza delle autorizzazioni.

2. Limitatamente ai luoghi sottoposti a vincoli per la tutela di bellezze naturali e paesaggistiche o di edifici di interesse storico o artistico, la vigilanza può essere svolta, nell'ambito delle rispettive competenze, anche da funzionari dei Ministeri dell'ambiente e dei beni culturali, i quali trasmettono le proprie segnalazioni all'ente per i provvedimenti di competenza.

Art. 76

(Mezzi pubblicitari pericolosi)

1. I cartelli od altri mezzi pubblicitari che, per fatti naturali, difetto di costruzione, deterioramento o che per evento calamitoso possono costituire pericolo per la pubblica incolumità o per la sicurezza stradale ovvero risultare illeggibili, possono essere rimossi dal personale dell'Area viabilità oppure da altri su disposizione di quest'ultima o degli organi di polizia stradale di cui all'art. 12, comma 1, del c.d.s. In tale caso verrà informato senza ritardo il soggetto interessato

ai fini del ripristino o della sostituzione. Se la causa che ha dato luogo alla rimozione di urgenza è imputabile a difetto di costruzione o carenza di manutenzione, le spese ricorrenti sono poste a carico dell'interessato, salvo ogni eventuale azione sanzionatoria ove ne ricorra la condizione.

2. Ogni parte del messaggio pubblicitario esposta difformemente dall'autorizzazione, deve essere rimossa e ripristinata a secondo quella autorizzata. In tal caso all'interessato è inviata diffida ad adempiere non oltre dieci giorni. In caso di inottemperanza si procede d'ufficio all'oscuramento, del messaggio pubblicitario, fermo restando la rimozione d'ufficio e la sospensione dell'autorizzazione fino al regolare ripristino ai sensi dell'art. 23, comma 13 bis, del codice della strada.

CAPO VI SEGNALETICA STRADALE

Art.77

(Apposizione e manutenzione della segnaletica stradale)

1. Sulle strade di cui all'art.2, l'Area provvede all'apposizione e manutenzione della segnaletica stradale necessaria secondo le norme del codice della strada e del relativo regolamento di esecuzione, con il rispetto dei criteri di uniformità sul territorio, economicità e con il rispetto del massimo livello di sicurezza della circolazione stradale.

2. L'attività di manutenzione della segnaletica è eseguita previo programma annuale del fabbisogno in rapporto alle disponibilità previste nel piano degli investimenti, individuato **dagli uffici competenti**.

3. In caso di realizzazione di nuove strade ovvero nei progetti di adeguamento strutturale di quelle esistenti, il progetto dell'opera deve contenere anche le opere di arredo di segnalamento stradale.

4. I dati sul rilevamento della segnaletica stradale sul territorio sono inseriti nel catasto delle strade e costituiscono parte di esso ai fini storico- statistico- amministrativi e gestionali.

Art.78

(Apposizione e manutenzione dei segnali turistici, di territorio e di indicazione di servizi utili)

1. La segnaletica stradale di indicazione turistica e di territorio di cui all'art.134 del regolamento c.d.s. può essere messa in opera a cura e spese della Provincia, se ricorrono motivi di pubblica utilità, altrimenti a richiesta di terzi interessati.

2. Nella domanda per ottenere l'autorizzazione, l'interessato deve presentare bozzetto in scala del segnale con indicazione delle dimensioni, colori, scritte e simboli.

3. Ogni onere per la fornitura, installazione e manutenzione dei segnali è a carico dell'interessato a cui compete anche l'osservanza di tutte le prescrizioni tecniche per la messa in opera e la tipologia dei materiali. La pellicola rifrangente deve essere di classe 1 secondo le disposizioni previste dal D.M. 31 marzo 1995 emanato a norma dell'art.79, comma 9, del regolamento c.d.s.

4. L'autorizzazione ha durata di sette anni, salvo proroga previa sostituzione del segnale con altro di nuova fabbricazione.

5. I segnali di indicazione di servizi (da figg. II 354 a figg. II 374 del regolamento c.d.s.), eccetto quello di "pronto soccorso", possono essere autorizzati in prossimità dell'esercizio o attività e comunque a distanza non superiore ai 1000 metri. Non possono essere autorizzati più di quattro segnali per ogni esercizio o attività.

6. Per i segnali di cui al comma 5 è consentito inserire sotto il simbolo il logo dell'esercizio o dell'attività.

7. Nella segnaletica alberghiera (Figg.II 300 e 301 regolamento c.d.s.) è consentito solo il nome dell'albergo. Se si tratta di residence o agriturismo uno di questi due termini può precedere o seguire il nome dell'esercizio. Non sono ammesse altre iscrizioni o simboli.

8. I segnali turistici e di territorio, di localizzazione territoriale, di avvio alla zona industriale, di direzione per le industrie (Figg. II 294 – 297 del regolamento c.d.s.) possono essere utilizzati soltanto nei casi ammessi.
9. Solo le attività artigianali e commerciali che costituiscono un polo attrattivo della mobilità di rilevante interesse locale, possono essere autorizzate alla messa in opera dei segnali di cui all'art.134, comma 1, lett. b), del regolamento c.d.s.
10. I segnali previsti dal presente articolo devono essere prodotti a norma dell'art. 45, comma 1, del codice della strada. E' facoltà dell'Area viabilità intimare ai soggetti interessati di provvedere a quanto prescrive il comma 2 dello stesso articolo 45.
11. Le norme del presente articolo si applicano alle sole strade poste fuori dai centri abitati.

Art.79

(Installazione e messa in opera di segnali turistici, di territorio e dei servizi utili.)

1. La messa in opera dei segnali di cui all'art. 77 può essere autorizzata su postazione singola, su postazione plurima, su postazione a gruppo unitario o su postazioni miste di segnaletica d'indicazione posta dall'ente proprietario.
2. La struttura di sostegno è stabilita in ragione del tipo di segnale, delle condizioni ambientali e meteorologiche prevalenti, a perfetta regola d'arte al fine di garantire la stabilità e la sicurezza dell'impianto, in considerazione della particolare circolazione stradale che interessa quell'area.
3. In sede di esame della domanda, del bozzetto ovvero del progetto, l'ufficio competente per territorio valuta l'istanza in base alle norme del presente regolamento nonché sotto l'aspetto tecnico generale ai fini della sicurezza, in rapporto al territorio ed alla circolazione stradale.
4. Le strutture di sostegno, comunque realizzate, allo scadere dell'autorizzazione ovvero quando l'interessato abbia rinunciato all'installazione, possono formare oggetto di acquisizione da parte dell'ente senza alcun onere. In caso contrario, l'interessato è tenuto alla rimozione della struttura stessa e al ripristino dello stato dei luoghi a proprie cure e spese. In difetto si procederà d'ufficio con ogni addebito di spese a carico dell'interessato.
5. E' facoltà della Provincia autorizzare l'installazione di altri segnali stradali, propri o di terzi, sulle strutture di sostegno già precedentemente autorizzate.
6. I segnali previsti dalle figure II 294, 296 e 297 del regolamento c.d.s., devono essere posti su installazione a doppio sostegno a garanzia della loro stabilità.
7. Sulle intersezioni è facoltà dell'ente imporre l'installazione di strutture di sostegno atte a contenere gruppi segnaletici unitari da realizzarsi conformemente a prototipi approvati dal dirigente dell'Area viabilità. Le suddette strutture sono acquisite dall'ente proprietario a titolo gratuito su dichiarazione sottoscritta dell'interessato.

Art.80

(Cartelli territoriali di pubblico interesse)

1. Lungo le strade o in vista di esse, compatibilmente con i vincoli e i limiti delle norme in materia di segnaletica e compatibilmente con le valutazioni ai fini della sicurezza stradale, l'area viabilità, può autorizzare la messa in opera di cartelli territoriali di pubblico interesse. L'autorizzazione può essere rilasciata a soggetti che perseguono finalità di pubblico interesse.
2. Possono inoltre essere autorizzati a carattere temporaneo, di durata non superiore a trenta giorni cartelli di cui al comma 1 anche se a carattere di segnaletica di indicazione o di indirizzo per flussi di utenza particolare in occasione di manifestazioni a carattere turistico, sportivo, politico o religioso organizzate o patrocinate da enti pubblici o comitati, che perseguono le stesse finalità.

Art. 81

(Installazione dei cartelli e altri mezzi pubblicitari relativi alle "Strade del Vino")

1. Vista la legge 27 luglio 1999, n. 268, avente per oggetto la “Disciplina delle strade del vino”, i cartelli o le preinsegne relativi a dette strade, sono individuati come segnali di indicazione turistica e di territorio. L’installazione di tali mezzi pubblicitari, richiesta dai comitati promotori delle Strade del Vino dovrà avvenire nel rispetto della normativa regionale al riguardo.
2. Il rilascio delle autorizzazioni è subordinato alla localizzazione degli spazi di installazione, da effettuarsi in contraddittorio con il personale di vigilanza della provincia, tenendo conto delle norme del c.d.s., in posizioni tale da non recare disturbo o molestia di alcun genere al pubblico transito e pertanto, a tal fine, verrà redatto apposito verbale da allegare alle richieste, sottoscritto dal responsabile nominato dal comitato e dal capo cantoniere.
3. Le autorizzazioni sono soggette a scadenza e devono essere rinnovate ogni 3 anni.

Sezione seconda

Atti di regolamentazione della circolazione

Art.82

(Regolamentazione della circolazione stradale)

1. La disciplina della circolazione stradale sulle strade di cui all’art. 2 è disposta con i provvedimenti emanati dagli organi competenti a norma degli artt. 5, comma 3, e 6 del codice della strada.
2. Le ordinanze, le autorizzazioni e le concessioni, salvo che sia diversamente stabilito dalla legge, sono di competenza del dirigente dell’Area o di suo delegato, a norma dell’art. 107 del testo unico 18 agosto 2000, n.267.
3. I provvedimenti sono motivati a cura dell’ufficio o funzionario incaricato. Spetta allo stesso ufficio o funzionario incaricato, l’istruttoria o gli adempimenti dovuti relativi ai ricorsi presentati a norma dell’art. 37, comma 3, del codice della strada.
4. Su proposta dello stesso dirigente la Giunta adotta la Deliberazione per la provvisoria esecuzione dell’ordinanza opposta con gli effetti previsti dall’art. 74, comma 2, del regolamento di esecuzione.
5. La messa in opera della segnaletica può essere prevista da apposito progetto o dallo schema tecnico esecutivo allegato al provvedimento di cui al comma 1.
6. Con i provvedimenti previsti dal presente articolo è disposta anche la esecuzione di essi mediante l’apposizione della segnaletica regolamentare. Il funzionario responsabile dell’esecuzione redige apposita relazione in cui è indicato il giorno, e se necessario, l’ora della avvenuta messa in opera ed efficacia della segnaletica stessa.

Art.83

(Regolamentazione della circolazione a carattere temporaneo)

1. Nei casi previsti dall’art. 30, comma 7, del regolamento c.d.s., le misure dirette a disciplinare la circolazione sono attuate dal dirigente dell’area o dal funzionario responsabile o dal coordinatore o dall’agente di vigilanza a seconda del grado e del livello dell’intervento da operare in seguito all’evento o all’urgenza dei lavori che ne danno o ne hanno dato origine, i quali comunque sono tenuti a riferire tempestivamente al dirigente responsabile dell’area.
2. La messa in opera della segnaletica stradale o degli altri dispositivi di segnalamento necessario ai fini della sicurezza o scorrevolezza del traffico, sono predisposti sotto la responsabilità del funzionario interessato.
3. Nei casi di lavori, opere, depositi o comunque interventi sulla strada che richiedono particolare regolamentazione della circolazione su quella strada o parte di essa, nei casi in cui non ricorrono le condizioni di cui al comma 1, i provvedimenti per la disciplina sono adottati a norma dell’art. 82.
4. In caso di interventi non programmabili o comunque di modesta entità, cioè in tutti quei casi che rientrano nella ordinaria attività di manutenzione, che comportano limitazioni di traffico non rilevanti e di breve durata (nell’arco di ventiquattro ore), ovvero in caso di incidente stradale o calamità naturali, il funzionario responsabile od i soggetti, da esso individuati ed autorizzati

all'intervento di manutenzione della strada o di impianto installato nella sede stradale, possono predisporre gli schemi ed i dispositivi segnaletici previsti dalle norme di segnalamento per cantieri e depositi su strada di cui agli articoli da 30 a 43, del regolamento c.d.s. e dal decreto 10/7/2002 "Disciplinare tecnico relativo agli schemi segnaletici, differenziati per categoria di strada, da adottare per il segnalamento temporaneo", senza adottare formale provvedimento.

Art.84

(Pubblicità dei provvedimenti di disciplina della circolazione)

1. Le ordinanze e gli altri provvedimenti per la disciplina della circolazione sono tenuti a cura dell'Area e registrati in apposito registro cronologico.
2. L'originale è tenuto presso la segreteria dell'Area e copia in originale presso la segreteria generale dell'ente. La copia inviata alla segreteria generale è pubblicata all'albo pretorio dell'ente per quindici giorni consecutivi. Resta ferma ad ogni effetto l'efficacia dell'ordinanza con la sua esecuzione mediante l'apposizione della segnaletica stradale. La pubblicazione all'albo pretorio ha solo valore di pubblicità generale.
3. In caso di particolare rilevanza del provvedimento ai fini della disciplina e della sicurezza stradale il provvedimento può essere anche inviato per la pubblicazione all'albo pretorio del comune territorialmente interessato.
4. L'ufficio stampa dell'Ente provvede altresì ad informare gli organi di stampa, reti radio televisive di interesse locale ai fini della più tempestiva informazione ai cittadini. Copia del comunicato stampa o di altro atto divulgativo è trasmessa a cura di detto ufficio all'area viabilità per la conservazione nel fascicolo del provvedimento stesso.
5. Qualora si verificano situazioni particolari di traffico e viabilità in conseguenza ad eventi meteorologici o comunque ad altre cause di rilevante portata che possono interessare la popolazione, a cura dell'ufficio stampa, di concerto con la direzione dell'Area, è pubblicato, per il tempo ritenuto necessario, un bollettino o notiziario sulla transitabilità delle strade dell'ente. In tal caso, ogni qualvolta le situazioni lo richiedono, a cura dello stesso ufficio stampa, sono trasmesse le notizie ritenute utili al "C.C.I.S.S. – viaggiare informati".
6. Nei casi di limitato interesse di provvedimenti di disciplina della circolazione che comunque interessano una determinata area del territorio, la direzione di Area provvede ad informare gli enti locali interessati ed a mantenere con essi i rapporti necessari per il miglior andamento della circolazione ed assicurare la massima sicurezza stradale.

Art.85

(Disciplina della circolazione nelle tratte interne ai centri abitati)

1. Sulle strade di cui all'art. 2 , interne ai centri abitati inferiori ai 10.000 abitanti, la disciplina della circolazione stradale è predisposta a norma dell'art. 7, comma 3, del c.d.s. Nel caso di competenza della provincia, i provvedimenti sono adottati a norma del presente regolamento.
2. Il parere previsto dall'art. 7, comma 3, del c.d.s. è espresso dal dirigente dell'area su proposta del funzionario responsabile dell'ufficio Affari Giuridici, sentiti gli uffici tecnici competenti ovvero da quest'ultimo su delega del dirigente.
3. Nei casi di particolare rilevanza ai fini dell'interesse della popolazione locale, il parere è espresso dal dirigente dell'Area su direttiva del presidente o della Giunta.

Art.86

(Delimitazione dei centri abitati)

1. Ai fini della tutela degli interessi dell'ente, relativamente alla delimitazione dei centri abitati interessanti strade o tratti di strade di cui all'art.2 il parere, le osservazioni o gli interventi previsti a norma dell'art. 4, del c.d.s. e degli artt. 4 e 5 del regolamento c.d.s., sono di competenza del dirigente dell'Area, previa istruttoria tecnica e amministrativa e sentiti gli altri organi dell'ente interessati.

2. I tratti interni dei centri abitati con popolazione superiore ai diecimila abitanti sono a tutti gli effetti comunali ai sensi dell'art. 4, comma 4, del regolamento del c.d.s..

CAPO VII NORME FINALI E TRANSITORIE

Sezione prima Norme finali

Art.87

(Risarcimento danni)

1. Ogni atto o comportamento che sia causa di danneggiamento della strada o delle sue pertinenze anche come perdita di valore o di efficienza, a seguito di autorizzazione o concessione rilasciate a norma del presente regolamento, ovvero ogni atto o fatto illecito, comporta il risarcimento del danno patito con rivalsa a carico del responsabile in sede amministrativa o civile fatti salvi gli effetti derivanti dall'azione penale per eventuali danni da reato. La valutazione del danno è effettuata dal funzionario dell'area e convalidata dal direttore dell'Area con l'osservanza della disposizione di cui all'art. 2056 del codice civile in materia di responsabilità extracontrattuale.

Art.88

(Allegati e loro validità)

1. Costituiscono parte integrante del presente regolamento gli allegati A), B), C), D), E), F), G), H). I grafici, i simboli e le tabelle costituiscono norme di interpretazione del presente regolamento.

Art. 89

(Commissione tecnica consultiva)

1. Per l'applicazione del presente Regolamento è istituita la Commissione tecnica consultiva dell'Area viabilità, per esprimere pareri sulle seguenti materie e questioni:

- convenzioni generali;
- piani di viabilità;
- piani di traffico;
- piani di sicurezza;
- altri atti di pianificazione della rete stradale;
- classificazione e declassificazione delle strade;
- provvedimenti di modifica sostanziale della rete stradale;
- dismissioni od acquisizioni di strade;
- deroghe in riferimento ad autorizzazioni o concessioni di particolare rilevanza ai fini dell'interesse della Provincia, dell'opera da eseguire o dell'impatto sul sistema viario provinciale.

La commissione può esprimersi inoltre, a richiesta del direttore dell'Area o della Giunta provinciale, su qualunque questione attinente la viabilità, ai fini dell'uniforme applicazione delle norme del presente regolamento.

2. La commissione è composta dal direttore dell'Area che la presiede, dai dirigenti dei servizi e dai funzionari interessati all'argomento. La commissione può essere integrata da tecnici od esperti esterni per la trattazione di particolari questioni specialistiche.

3. Nei casi in cui la commissione è chiamata a trattare argomenti o questioni proposti dalla Giunta provinciale o dal Presidente della Provincia, di essa fa parte anche l'Assessore al ramo od altro assessore delegato dal presidente.

4. La commissione è convocata dal direttore dell'Area. Funge da segretario un dipendente

dell'Area nominato dal Presidente della commissione. Di ogni seduta è redatto verbale. Nella convocazione è indicato l'ordine del giorno.

Sezione seconda *Disposizioni Transitorie*

Art.90

(Barriere di sicurezza)

1. La scelta della tipologia di barriera di sicurezza da installare lungo le strade, avverrà ai sensi dell'art. 7 del D.M. 3 giugno 1998 (G.U. n. 253 del 29/10/1998).

Fino all'acquisizione di dati di traffico mediante censimento, sulle strade di cui all'art. 2, comma 1, i livelli di traffico sono quelli riportati nell'allegato A).

Art.91

(Opere e piantagioni nelle fasce di rispetto)

1. Alle opere o colture preesistenti alla data di entrata in vigore del presente regolamento si applicano le disposizioni vigenti al momento della loro realizzazione o posa in opera.

2. In ogni caso di modifica dello stato dei luoghi lungo le fasce di rispetto è dovuto l'adeguamento alle norme del presente regolamento.

3. Con determinazione del direttore dell' Area viabilità, in caso di situazioni di pericolo o comunque di grave pregiudizio per la sicurezza e la fluidità della circolazione, può essere imposto l'adeguamento alle norme del presente regolamento. In tal caso può essere valutato il concorso della provincia all'onere derivante.

Art.92

(Regolarizzazione ed adeguamento degli accessi ed intersezioni preesistenti)

1. Tutti gli accessi autorizzati, non conformi alle prescrizioni previste dall'art. 53, commi 4, 8, 17 e 18, dovranno essere regolarizzati entro un anno dalla pubblicazione del presente regolamento.

2. Gli accessi esistenti alla data di pubblicazione del presente regolamento che hanno corrisposto per tutte le annualità il canone di cui al Regolamento generale delle entrate della Provincia, approvato con D.C.P. n. 27 del 27 marzo 2001, in conformità all'articolo 63 del D.Lgs. n. 446/97, sono autorizzati d'ufficio, su istanza degli interessati. Nel caso che tali accessi non risultino conformi a norma dell'art. 53, commi 4, 8, 17 e 18, dovranno essere adeguati entro il termine fissato nell'autorizzazione e, comunque, non oltre un anno dalla data di consegna o notifica della predetta autorizzazione.

3. Gli accessi esistenti alla data di pubblicazione del presente regolamento, che non hanno corrisposto, in tutto od in parte, il canone citato al comma 2, possono essere autorizzati, su istanza degli interessati contenente la dichiarazione della data di costruzione dell'accesso, da presentarsi entro e non oltre sei mesi dalla pubblicazione del regolamento. Le autorizzazioni saranno rilasciate con le modalità ed alle condizioni di cui allo stesso comma 2, a condizione che i richiedenti corrispondano, se dovuti, tutti i canoni pregressi ed esigibili ai sensi della vigente normativa.

4. Le disposizioni dei precedenti commi 2 e 3 non si applicano alle strade di cui all'art. 2, comma 1, lettera b).

5. Gli accessi esistenti alla data di pubblicazione del presente regolamento, sulle strade di cui all'art. 2, comma 1, lettera b), possono essere ammesse all'autorizzazione in sanatoria, su istanza degli interessati, contenente la dichiarazione della data di costruzione dell'accesso alla predetta data e sempre che:

a) non sussistano le condizioni di diniego di cui all'art. 55, comma 1 e 2;

b) possano essere realizzate opere ed adeguamenti finalizzati al superamento delle eventuali condizioni ostative risultanti a norma della precedente lettera a);

c) l'accesso e l'uscita dei veicoli possano essere consentiti solo con la manovra di svolta a destra anche con l'ausilio del posizionamento di adeguato specchio parabolico, qualora non sia possibile l'adeguamento a norma della lettera b);

d) siano resi conformi alle prescrizioni dell'art. 53, commi 4, 8, 17 e 18.

6. Le norme di cui al comma 5, lettere a), b) e c), possono essere applicate agli accessi autorizzabili a norma dei commi 2 e 3.

7. In ogni caso in cui l'accesso non sia stato autorizzato od adeguato a norma del presente articolo, previa diffida da notificarsi all'interessato ad adempiere entro un ultimo termine da stabilirsi caso per caso e, comunque, non superiore a 180 giorni, si procede all'interdizione o chiusura di esso, mediante l'esecuzione, entro il confine stradale, di opere di impedimento

all'uso dell'accesso. In tale caso, le spese di tali opere sono poste a carico dell'interessato a norma dell'art. 211 comma 4, ultima parte, del codice della strada, mediante ordinanza-ingiunzione.

Resta ferma l'applicazione delle sanzioni amministrative previste dal C.d.S. 8. Per tutti gli accessi autorizzati e non adeguati a norma del presente articolo, comma 1, entro sessanta giorni, è avviata d'ufficio il procedimento di revoca dell'autorizzazione.

9. Le diramazioni di strade di uso pubblico non di competenza provinciale, a norma del comma 8, dell'art. 45 del regolamento c.d.s, devono essere adeguati a cura e spesa dell'ente proprietario o di altro soggetto interessato entro due anni dalla pubblicazione del presente regolamento.

Art.93

(Disposizioni transitorie sulle competenze dell'Area)

1. Le competenze degli uffici dell'Area, secondo le norme vigenti alla data di entrata in vigore del presente regolamento, possono essere osservate, ai fini della funzionalità dell'attività amministrativa, per un periodo non superiore a dodici mesi. E' data facoltà alla Giunta provinciale di deliberare la proroga del predetto termine di ulteriori dodici mesi.

Art.94

(Norma transitoria per le autorizzazioni e le concessioni vigenti)

1. Le autorizzazioni e le concessioni vigenti alla data di entrata in vigore del presente regolamento si intendono valide salvo che non ricorrano motivi tecnici o di sicurezza per il loro adeguamento.

In tal caso deve essere instaurato, a cura dell'ufficio controllo e tutela stradale, procedimento di rinnovo o di revoca secondo le norme del presente regolamento.

Art.95

(Attuazione del regolamento)

1. Entro tre anni dall'approvazione del presente Regolamento, per conseguire miglioramenti dell'azione amministrativa e per facilitare il rapporto con i cittadini è consentita alla direzione dell'Area prevedere norme temporanee di attuazione del presente regolamento. Il provvedimento che approva le disposizioni attuative è comunicato alla giunta provinciale che può disporre modifiche od integrazioni se ricorrono esigenze di pubblico interesse.

2. Il direttore dell'Area entro i primi tre anni dall'entrata in vigore del regolamento presenta alla Giunta relazione sullo stato di attuazione del presente regolamento. La Giunta ne informa il Consiglio provinciale con proprie valutazioni.

Art.96

(Destinazione dei proventi)

1. I proventi delle sanzioni pecuniarie per le violazioni al codice della strada, sono destinati alle finalità previste dall'art. 208, comma 4, dello stesso codice e dall'art. 383 del Reg.to d'attuazione.

Art.97

(Applicazione delle sanzioni pecuniarie)

1. Salvo che il fatto costituisca reato ovvero violazione al codice della strada o ad altre leggi dello Stato o della Regione, le violazioni al presente regolamento sono punite con la sanzione amministrativa pecuniaria, prevista dall'art. 7 bis del testo unico, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Art.98

(Norma di rinvio)

Per quanto non previsto dal presente regolamento si rinvia alle vigenti disposizioni normative e regolamentari vigenti in materia.

